Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustuzia UFG
Ambito direzionale Diritto privato

Codice civile svizzero
(Modifica concernente gli atti pubblici)
Avamprogetto di dicembre 2012

Sintesi della consultazione

Dicembre 2013

Indice

1 Cenni generali 3
2 Elenco dei partecipanti 3
3 Valutazione generale dell'avamprogetto 3
3.1 Breve sintesi del rapporto sui risultati 3
3.2 Requisiti minimi prescritti dal diritto federale per la celebrazione degli atti pubblici 3
3.3 Celebrazione degli atti pubblici in forma elettronica 6
3.4 Considerazioni di carattere sostanziale 8
4 Disposizioni singole dell'avamprogetto 10
4.1 Celebrazione degli atti pubblici. Definizione (art. 55) 10
4.2 Norme dei Cantoni (art. 55*a*) 10
4.3 Formazione dei pubblici ufficiali rogatori (art. 55*b*) 11
4.4 Atti pubblici in lingua straniera (art. 55*c*) 13
4.5 Obbligo di celebrare l'atto pubblico (art. 55*d*) 14
4.6 Obbligo di fornire informazioni giuridiche (art. 55*e*) 16
4.7 Imparzialità (art. 55*f*) 17
4.8 Obbligo di verità (art. 55*g*) 18
4.9 Obbligo del segreto (art. 55*h*) 19
4.10 Procedura principale. Procedura di documentazione (art. 55*i*) 20
4.11 Unitarietà dell'atto pubblico (art. 55*j*) 23
4.12 Applicazione della procedura federale invece che cantonale (55*k*) 25
4.13 Nullità dell'atto (art. 55*l*) 25
4.14 Riconoscimento dell'atto (art. 55*m*) 27
4.15 Celebrazione degli atti pubblici in forma elettronica. Atti, esemplari e certificazioni in forma elettronica (art. 55*n*) 34
4.16 Equivalenza delle forme (art. 55*o*) 36
4.17 Registro svizzero dei pubblici ufficiali rogatori (art. 55*p*) 36
4.18 Custodia e iscrizione (art. 55*q*) 38
4.19 Requisiti tecnici (art. 55*r*) 41
4.20 Emolumenti (art. 55*s*) 42
4.21 Responsabilità (art. 55*t*) 43
Elenco dei partecipanti Verzeichnis der Eingaben Liste des organismes ayant répondu 45

1 Cenni generali

La procedura di consultazione in merito all'avamprogetto del dicembre 2012 concernente la modifica delle disposizioni del Codice civile svizzero sulla celebrazione degli atti pubblici si è svolta dal 14 dicembre 2012 al 26 marzo 2013. Sono stati interpellati i Cantoni, i partiti politici rappresentati in seno all'assemblea federale, le associazioni mantello di Comuni, Città e regioni montane a livello nazionale ma anche gli operatori economici e altre cerchie interessate.

Si sono pronunciati in merito 26 Cantoni, 5 partiti politici e 14 associazioni mantello e organizzazioni invitate in via ufficiale. Hanno inoltre espresso il proprio parere 16 partecipanti non interpellati ufficialmente.

Hanno invece esplicitamente rinunciato a esprimersi la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia, l'Unione svizzera degli imprenditori, la Società svizzera degli impiegati di commercio, i Giuristi democratici svizzeri e il Tribunale amministrativo federale.

2 Elenco dei partecipanti

Cfr. allegato.

3 Valutazione generale dell'avamprogetto

3.1 Breve sintesi del rapporto sui risultati

Requisiti federali minimi

La maggioranza – seppure minima da parte dei Cantoni – approva l'«aggiornamento» dei requisiti minimi prescritti dal diritto federale per la celebrazione degli atti pubblici.

> Pareri favorevoli: AG, BL, BS, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, ZG, ZH; PEV, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USC, USS, USAM, SV, Uni LU, Uni NE, SSURF. *Pareri contrari*, ossia partecipanti che non approvano i requisiti federali minimi: AI, BE, FR, GE, GL, JU, SO, TG, TI, UR, VD, VS; PPD, PLR; FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil.

È invece in prevalenza respinta la libera circolazione dell'atto pubblico nell'ambito dei negozi giuridici inerenti diritti immobiliari.

> Pareri favorevoli: AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, GR, JU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH; PPD, PLR, UDC; FSN, Uni BE, Uni GE, Unil, SSURF. *Pareri contrari*, ossia partecipanti che sono a favore della libera circolazione: AG, BL, LU, OW; PEV, PS; economiesuisse, FSA, USC, USS, USAM, SV, Uni LU, Uni NE.

Atto originale in forma elettronica

Un gran numero di partecipanti sostiene la proposta di estendere la celebrazione degli atti pubblici in forma elettronica all'atto originale.

> Pareri favorevoli: AG, BL, GR, LU, NE, OW, SG, SH, UR, VS, ZG, ZH; PPD, PLR, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USS, USAM, SV, Uni NE. *Pareri contrari*, ossia partecipanti che non approvano l'atto originale in forma elettronica: AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, JU, NW, SO, SZ, TG, TI, VD; PEV; USC, FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil, SSURF.

3.2 Requisiti minimi prescritti dal diritto federale per la celebrazione degli atti pubblici

Approvazione

La normativa proposta è sostanzialmente accolta (AG, BL, BS, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, ZG, ZH; PEV, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USC, USS, USAM, SV; Uni LU, Uni NE, SSURF).

> Accoglimento espresso inoltre da: CNN, Häusermann.

L'avamprogetto è nel complesso convincente, sebbene non vi sia l'impellente necessità di codificare i requisiti federali minimi (Inspektorat ZH).

L'orientamento generale del progetto – inserire nel Codice civile i requisiti minimi prescritti dal diritto federale per la celebrazione degli atti pubblici – è meritevole di approvazione. Chi oggi legge il dettato dell'art. 55 cpv. 1 tit. fin. CC viene in effetti fuorviato: la citata norma prevede infatti la facoltà per i Cantoni di stabilire come attuare la celebrazione degli atti pubblici nel proprio territorio. Nel frattempo, però, la situazione giuridica reale è cambiata: nel corso degli ultimi decenni il Tribunale federale ha limitato la libertà dei Cantoni di legiferare in merito ad alcune materie importanti, prescrivendo per la procedura di documentazione requisiti federali minimi di diritto non scritto. Nell'interesse della chiarezza e della certezza del diritto per i cittadini, ma anche per le autorità incaricate dell'applicazione del diritto, queste norme dovrebbero essere chiaramente formulate nella legge (Uni LU).

Indifferenza

Il progetto presentato non apporta alcun particolare vantaggio né svantaggi (AR).

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, BE, FR, GE, GL, JU, SO, TG, TI, UR, VD, VS; PPD, PLR; FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil).

Rigetto espresso inoltre da: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

A condizione che la Confederazione sostenga l'avamprogetto, deve essere condotta un'analisi approfondita delle attuali norme cantonali sull'ordinamento notarile e prevista l'elaborazione, a cura di una commissione di esperti, di un nuovo disegno di legge concernente una normativa federale autonoma sul notariato (BN); revisione completa delle disposizioni in materia di celebrazione degli atti pubblici con il coinvolgimento di esperti delle norme pertinenti e della prassi notarile (NPBS); formulazione della normativa, dando mandato ai Cantoni di strutturare le proprie leggi cantonali in modo che contemplino i requisiti minimi prescritti dal diritto federale (NBS, Vischer).

Il progetto legislativo deve essere abbandonato perché è inadeguato, paralizza qualsiasi possibilità di sviluppo della normativa sugli atti pubblici a livello cantonale, favorisce il livellamento verso il basso e indebolisce la funzione di salvaguardia svolta dall'atto pubblico (Unil).

Validità del diritto vigente

Il diritto vigente – compresa la ripartizione tra Confederazione e Cantoni dei compiti legati alla celebrazione degli atti pubblici, unitamente alla giurisprudenza del Tribunale federale – ha dimostrato la propria validità; va respinta qualsiasi limitazione delle competenze cantonali (FR, GE, TI, UR; PPD, PLR; FSN, Uni BE, Uni GE) e la compromissione del notariato latino (FR).

La codificazione dei requisiti federali minimi per la celebrazione degli atti pubblici, riconosciuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza – non richiesta da nessuno (PLR) – non è indispensabile (SO, TG; PPD, PLR; FSN, FNS), perché queste prescrizioni, in quanto disposizioni ovvie, sono già state recepite nelle rispettive norme cantonali sul notariato (SO; PPD; FSN, Uni BE), ad esempio l'obbligo di fornire informazioni giuridiche, l'obbligo di imparzialità e di verità (SO). Il diritto cantonale in materia di atti pubblici non dà adito ad alcuna critica (PLR). Nell'ottica di snellire il più possibile il CC, è superfluo emanare gli articoli 55–55*m* tit. fin. CC (PPD).

Il notariato in Svizzera è caratterizzato da un elevato standard qualitativo e non necessita di requisiti minimi prescritti dal diritto federale. Il notariato, fondato sul diritto cantonale, funziona affidabilmente e già oggi gli atti notarili rilasciati da un Cantone sono riconosciuti ed eseguiti senza difficoltà in altri Cantoni, come ad esempio gli atti riferiti a semplici certificazioni o a contratti successori, ma anche i verbali di assemblee

nell'ambito del diritto societario e del registro di commercio e addirittura gli atti come i contratti di trasferimento del patrimonio con cui vengono trasferiti immobili ubicati fuori Cantone (Vischer).

I destinatari dei requisiti minimi proposti non sono cittadini che richiedono una consulenza legale, bensì persone altamente qualificate, che possiedono un diploma di laurea o hanno frequentato un tirocinio con un percorso di formazione equiparabile, e non necessitano quindi di questo «prontuario di norme giuridiche» (WNV).

Incertezza giuridica dovuta alla difficoltà di delimitare le competenze tra diritto federale e cantonale

Il diritto cantonale continuerebbe a essere applicato parallelamente ai requisiti minimi codificati. Questa situazione desta preoccupazione, soprattutto se dovessero verificarsi in misura crescente problemi di delimitazione delle competenze di non facile soluzione (GL, TI, VD). Vi sarebbe un confuso sovrapporsi di norme federali e cantonali sulla procedura di documentazione che complicherebbe l'esecuzione di procedure notarili chiare e comprensibili da parte del pubblico ufficiale; sarebbe inoltre compromessa l'attività di controllo del corretto funzionamento delle procedure notarili da parte delle autorità cantonali di vigilanza, oltre ad essere soprattutto indebolita la certezza del diritto a discapito della clientela che si avvale dei servizi notarili e delle autorità del registro (Uni BE). L'avamprogetto accresce l'incertezza giuridica (GE, VD; Uni BE), segnatamente a causa di norme imprecise (VD). Sebbene la codificazione dei requisiti federali minimi per la celebrazione degli atti pubblici vada di per sé approvata, l'avamprogetto non riesce a garantire l'auspicata certezza del diritto. Nello specifico, la normativa sull'imparzialità è troppo sommaria mentre le disposizioni concernenti l'obbligo di fornire informazioni giuridiche e l'obbligo di verità sono lacunose (VS). Sussistono dubbi in merito al fatto che il progetto faccia riferimento a tutti gli atti pubblici e non invece unicamente all'attestazione pubblica di dichiarazioni di volontà (TI). L'avamprogetto non chiarisce se le disposizioni che vanno al di là dei requisiti minimi richiesti dal diritto federale siano di competenza dei Cantoni o debbano essere oggetto di un'ordinanza del Consiglio federale; a tal proposito andrebbe definita con una legge federale una ripartizione più precisa dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni (JU).

La codificazione dei requisiti minimi è a priori inattuabile e inadatta

La giurisprudenza del Tribunale federale non dispone di una definizione chiara ed univoca dei requisiti federali minimi per la celebrazione degli atti pubblici. L'avamprogetto si rifà inoltre ai principi affermati da una sola parte della dottrina, mentre altri autori sono in parte nettamente contrari (VD).

I requisiti minimi concernenti gli obblighi professionali dei pubblici ufficiali rogatori sono a priori poco adatti ad essere codificati. La giurisprudenza, operando con la necessaria flessibilità, può definire standard minimi adattati al caso specifico, mentre la legislazione, in quanto attività normativa di carattere generico e astratto, non è in grado di farlo (Uni BE).

Livellamento verso il basso

Se i requisiti minimi per la celebrazione degli atti pubblici venissero codificati, il Tribunale federale sarebbe fortemente vincolato alla nuova legislazione e non vi sarebbe spazio sufficiente per lo sviluppo delle norme. Portando il ragionamento alle estreme conseguenze, il livellamento verso il basso determinerebbe la sola esistenza di requisiti minimi (FSN, Uni BE).

Una normativa federale esaustiva sugli atti pubblici invece dei requisiti minimi

Sancire con una norma i requisiti federali minimi riconosciuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza per la celebrazione degli atti pubblici non è compatibile con l'obiettivo di unificare il diritto di procedura perseguito dal codice di procedura civile svizzero. È pertanto evidente come anche la normativa sulla celebrazione degli atti pubblici debba essere disciplinata con una legge federale esaustiva autonoma (GL).

Dopo aver creato la necessaria competenza a livello federale, si dovrà elaborare una legge federale esaustiva sulla celebrazione degli atti pubblici. Ricalcando il modello della legge sugli avvocati, questa norma dovrà disciplinare, in base ai principi, anche le procedure notarili, i contenuti minimi degli atti, la formazione professionale, i principi di vigilanza e disciplinari, gli emolumenti e le responsabilità (BE).

3.3 Celebrazione degli atti pubblici in forma elettronica

Approvazione

La normativa proposta concernente la celebrazione degli atti pubblici in forma elettronica è accolta (AG, BL, GR, LU, NE, OW, SG, SH, UR, VS, ZG, ZH; PPD, PLR, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USS, USAM, SV, Uni NE).

Accoglimento espresso inoltre da: BNV, Häusermann, Inspektorat ZH.

E-government

L'introduzione dell'atto originale in forma elettronica rappresenta un valido contributo alla realizzazione della strategia di e-government (SV). Questa normativa costituisce un passo in avanti innovativo, imprescindibile e al tempo stesso ambizioso verso la procedura di certificazione degli atti pubblici unicamente in forma elettronica, che merita un approccio prudente (NE).

Il presente avamprogetto può essere visto come un tentativo del legislatore di promuovere una comunicazione elettronica moderna, efficiente ed economica attraverso la creazione di condizioni quadro legali e l'utilizzo delle attuali tecnologie dell'informazione e della comunicazione (economiesuisse).

Uso continuato dello stesso supporto

La possibilità di introdurre la celebrazione degli atti pubblici completamente in forma elettronica va accolta (BL). Le modifiche proposte sono di per sé convincenti e rappresentano un approccio coerente che consente di evitare il passaggio da un supporto all'altro (PS). I vantaggi, in termini di tempi e costi, derivanti dall'uso continuato dello stesso supporto (PPD, PS, UDC; economiesuisse) vanno a beneficio dei clienti dei notai (NE).Proposte integrative

Diritto intertemporale

A causa delle ripercussioni, talvolta significative, che il disegno di legge avrà a livello cantonale è necessario prevedere lunghi periodi di transizione (SH).

Celebrazione degli atti pubblici a distanza

Con la progressiva internazionalizzazione, cresce nel diritto commerciale l'esigenza di tenere ad esempio le assemblee generali contemporaneamente in diversi luoghi. Va accolta la proposta di contemplare nella legge la celebrazione degli atti pubblici a distanza, cosa che certamente gioverebbe nell'ambito del Codice delle obbligazioni. Va invece respinta la celebrazione in forma di atto pubblico delle assemblee generali che si svolgono in forma completamente virtuale (Inspektorat ZH).

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, JU, NW, SO, SZ, TG, TI, VD; PEV; USC, FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil, SSURF).

Rigetto espresso inoltre da: BN, CNN, CP, Lehmann, NBS, NPPS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

Effettiva esigenza

Non è chiaro se effettivamente vi sia l'esigenza di disporre di atti pubblici in forma esclusivamente elettronica (BS, GE, JU; FNS, SSURF). Si sopravvaluta l'importanza dell'atto

pubblico redatto in questa forma (BS; SSURF). Non tutto quello che è tecnicamente fattibile è anche sensato e si osserva un uso crescente ed eccessivo degli strumenti informatici e la tendenza a ricorrere alle banche dati centrali della Confederazione (PEV). I sistemi elettronici comportano enormi rischi (FNS). Bisognerebbe spostare l'attenzione sulla certezza del diritto e sulle esigenze (BS) del pubblico (AR). A tale riguardo occorre maggiore chiarezza (AR).

Ci si chiede perché e quali vantaggi comporti la celebrazione degli atti pubblici in forma esclusivamente elettronica (SO, VD). Forse occorre distinguere tra la celebrazione di atti pubblici nel diritto societario e quella realizzabile nel settore privato, ad esempio per ciò che riguarda gli immobili, le convenzioni matrimoniali e i contratti successori (AR).

> L'esigenza di ricorrere alla forma elettronica è comprensibile per le certificazioni e le attestazioni di fatti ma non nel caso di dichiarazioni rese dalle parti (Vischer). Le transazioni da celebrare con atto pubblico non sono negozi di massa, per cui non sussiste l'esigenza della celebrazione in forma elettronica (Lehmann).

Necessità di nuove disposizioni

Considerato che a livello cantonale sono già state create le basi legali per l'attestazione degli esemplari elettronici, non vi è la necessità di disporre di norme federali in tale ambito (TG). È sufficiente che la Confederazione possa prescrivere i requisiti tecnici (AI). A causa del gran numero e dell'alta frequenza di revisioni a cui sono sottoposte diverse norme tecniche, i Cantoni hanno difficoltà a stare al passo con i successivi sviluppi e ad attuare i necessari adeguamenti (GE). Le modifiche di legge, soprattutto se richiedono adeguamenti tecnici dei sistemi, determinano una grande mole di lavoro per i Cantoni e un costo non affatto trascurabile (BS, VD; PEV; SSURF).

Tempistica

Tenendo conto del principio della certezza del diritto e della circostanza che il registro fondiario è in parte ancora gestito con documenti cartacei, l'abbandono totale dell'originale cartaceo sarebbe prematuro (FR, GE). I tempi per l'introduzione dell'atto originale in forma elettronica non sono ancora maturi (NW, SZ). Solo poche persone sono oggi in grado, o quanto meno lo saranno a medio o lungo termine (SSURF), di apporre una firma elettronica (BS; PEV) qualificata (VD). Né si prevede che gli atti in formato unicamente elettronico potranno sostituire in tempi brevi i documenti cartacei (AR, SO). È innanzitutto indispensabile maturare esperienze nelle operazioni di iscrizione e gestione elettronica dei documenti (BS, NW) (BE). Ad oggi non sono disponibili esperienze di questo tipo, tanto che non è possibile affermare se questa nuova forma si possa ritenere convalidata. Occorre comunque assolutamente acquisire queste conoscenze e valutarle prima che venga introdotta l'innovazione dell'atto pubblico originale in forma elettronica (SSURF).

Efficienza

La procedura per la redazione di un atto pubblico in forma elettronica è complessa e presuppone l'esistenza di un'infrastruttura adeguata sia per quanto riguarda il pubblico ufficiale che per quanto attiene alle parti all'atto (SO). L'«elettronificazione» crea difficoltà sia alla procedura di documentazione che alla stessa celebrazione degli atti pubblici (FNS), senza peraltro contribuire alla certezza del diritto (GE). Non si prevede nemmeno di conseguire un risparmio di tempo, perché nella procedura di documentazione i contraenti devono essere fisicamente presenti (BS). Solo l'amministrazione pubblica può beneficiare dell'accelerazione dei tempi, sebbene questo comporti il rischio di decisioni avventate a discapito delle parti meno esperte (Uni GE).

> I risultati e le esperienze finora raccolti nel settore della comunicazione elettronica sono deludenti. Il servizio postale è molto più rapido e pertanto molti registri invitano i clienti a continuare ad utilizzarlo (Vischer).

Uso continuato dello stesso supporto

Oggi in nessun ambito si lavora utilizzando sempre lo stesso supporto; questo perché quando le parti leggono un testo in proprio o ad alta voce desiderano trovarsi dinanzi un documento cartaceo (FSN). Da un punto di vista puramente quantitativo, si potrà parlare di continuità del supporto nel lavoro quando i Cantoni non solo consentiranno la comunicazione elettronica ma la renderanno anche obbligatoria (FSN). Il cambiamento del supporto che si riscontra oggigiorno non è poi nemmeno così penalizzante (AR, SO). Talvolta tra la rappresentazione sullo schermo e la stampa cartacea si rilevano inspiegabili differenze (GE).

> Fintantoché nell'ambito privato vi sarà la necessità di mettere a disposizione delle parti esemplari cartacei, cosa che a ragione durerà ancora per decenni, sarà inevitabile passare da un supporto all'altro (BN). L'atto originale redatto in forma cartacea e quello elettronico dovranno necessariamente coesistere per un lungo periodo. Si pensi ad esempio alla necessità di ricorrere d'urgenza a un notaio che celebri le ultime volontà di una parte in ospedale. È difficile immaginare che in una situazione di questo tipo si possa redigere un atto pubblico in forma esclusivamente elettronica (CNN).

Oggetto e portata dell'avamprogetto

Sarebbe necessaria una legge federale esaustiva sulla celebrazione degli atti pubblici (BE). L'avamprogetto non contribuisce all'affermazione della celebrazione dell'atto pubblico in forma elettronica (Uni BE).

La funzione di coordinamento della Confederazione consiste unicamente nel definire le necessarie basi tecniche e la relativa applicazione; questo non al fine di creare un codice procedurale univoco ma per consentire una gestione unitaria degli atti elettronici nell'ambito dei registri. Per realizzare un atto pubblico su supporto elettronico non è del resto richiesto alcun altro requisito formale. L'ammissibilità di fondo è rinvenibile già nel disposto dell'articolo 14, capoverso 2^{bis} CO. Il progetto legislativo dovrebbe limitarsi alla necessità di introdurre e promuovere la comunicazione elettronica (FSN).

3.4 Considerazioni di carattere sostanziale

Sistematicità

Va chiarito se il titolo finale del CC sia la collocazione ideale delle nuove norme; sarebbe meglio verificare la possibilità di disciplinare le disposizioni federali sugli atti pubblici in una norma autonoma (AR, OW, ZH; Uni BE) o in una particolare sezione del CC o del CO (AR). La presente normativa non deve essere recepita nel titolo finale del CC (BS), dove rappresenta un corpo estraneo (FNS), ma essere inserita nella parte principale del codice civile, dove all'istituto della certificazione degli atti pubblici sarebbe attribuita maggiore dignità e importanza di quanto accadrebbe se queste norme fossero relegate in un «disordinato retrobottega dell'architettura legislativa». La collocazione più appropriata di queste norme sarebbe in coda alle disposizioni sul registro fondiario, ossia nel nuovo articolo 978 segg. CC (BS).

> Vi sono buoni motivi a sostegno della regolamentazione della normativa nel titolo finale del CC. Non è infatti inconsueto che le norme procedurali di diritto pubblico che fanno riferimento al diritto civile siano contemplate nel CC o nel CO, ad esempio le disposizioni concernenti la protezione dei minori e degli adulti, il registro fondiario o il registro di commercio (Inspektorat ZH).

Normativa federale sugli atti pubblici

Anche se la codificazione dei requisiti minimi incontrerà pareri favorevoli, resterà da verificare se – creando le necessarie basi costituzionali – non sia opportuno emanare una legge federale sul notariato. Si tratterebbe di una logica conseguenza, considerato che sia il codice di procedura civile, sia il codice di procedura penale sono già disciplinati a livello federale (BL).

Norma speciale sul diritto successorio

L'emanazione di una disposizione normativa sulla procedura di documentazione rientrante nell'ambito della procedura principale, offre l'opportunità di verificare anche l'adeguatezza e la praticabilità delle norme, anch'esse federali, riguardanti gli atti pubblici connessi al diritto successorio. La forma genericamente prescritta dal diritto federale (art. 55*i* AP tit. fin. CC) e la forma dell'atto pubblico prevista dal diritto successorio dovrebbero essere armonizzate tra loro, tanto più se si pensa che la seconda, a causa della sua relativa complessità – la procedura in quanto tale, il ricorso ai testimoni e tutte le necessarie attestazioni –, determina non di rado vizi di forma. Sarebbe opportuno attuare quest'armonizzazione adesso, in occasione dell'emanazione dell'articolo 55 segg. tit. fin. CC e non posticiparla a un momento indefinito in cui si procederà a una riforma di più ampio respiro del diritto successorio (Uni LU).

Piuttosto che autorizzare – in virtù dell'articolo 55*k* AP tit. fin. CC concernente l'applicazione della procedura federale invece di quella cantonale – la celebrazione degli atti pubblici relativi, ad esempio, all'acquisto di un fondo in base alla procedura sui contratti successori, sarebbe più opportuno abrogare l'articolo 499 CC (concernente la forma per la costituzione del testamento pubblico), l'articolo 500 CC (concernente la partecipazione del funzionario), le norme sulla ricusazione da parte dei pubblici ufficiali rogatori di cui all'articolo 503 CC e la norma speciale sui contratti successori di cui all'articolo 512 capoverso 2 CC (concernente la simultanea dichiarazione di volontà dei contraenti in presenza del pubblico ufficiale) e conservare, con riferimento alle disposizioni di diritto successorio sancite nel CC, solo il requisito della presenza dei due testimoni (BS).

Negozi giuridici che richiedono la forma dell'atto pubblico

È fondamentale verificare quale negozio giuridico meriti di mantenere la forma dell'atto pubblico e quale invece debba essere soggetto a questa nuova prescrizione di forma (AR).

Costituzionalità

La competenza legislativa della Confederazione si fonda sulla competenza generale di diritto privato sancita dall'articolo 122 Cost. Considerato inoltre che il Tribunale federale ha definito nella propria giurisprudenza requisiti minimi di diritto non scritti relativi alla celebrazione degli atti pubblici, al legislatore non può essere riconosciuto un potere legislativo inferiore. Lo stesso dicasi per le norme, tra quelle proposte – come l'articolo 55*d* AP tit. fin. CC concernente l'obbligo di celebrare l'atto pubblico e l'articolo 55*h* AP tit. fin. CC sull'obbligo del segreto – che sono collegate al diritto privato solo indirettamente (Uni LU).

Si nutrono riserve sulla costituzionalità del progetto (JU, SO, VD; FSN, Uni BE). La base costituzionale fondata sulla competenza della Confederazione nel settore del diritto civile è da ritenersi inadeguata a supportare la normativa di ampia portata proposta per la celebrazione degli atti pubblici. La regolamentazione degli atti pubblici spetta ai Cantoni; la Confederazione può emanare disposizioni in materia a condizione che ciò sia irrinunciabile ai fini della concretizzazione del diritto civile federale (SO, VD). Diverse disposizioni dell'avamprogetto vanno oltre la necessità costituzionalmente prevista di una disciplina unitaria del concetto federale di atto pubblico (Unil). La normativa relativa alla formazione professionale e ai compiti dei pubblici ufficiali rogatori rientra nel diritto pubblico cantonale e in quanto tale è sottratta alla competenza della Confederazione (VD).

> L'avamprogetto vanifica alcune garanzie costituzionalmente riconosciute: la Confederazione promuove la pluralità culturale del Paese (art. 2 cpv. 2 Cost.), sono garantite la pluralità e la libertà di lingua (art. 4, 18 e 69 cpv. 3 Cost.) e i Cantoni designano le loro lingue ufficiali secondo l'articolo 70 capoverso 1 Cost. (ONT).

Delega di competenze legislative

Occorre verificare se non sia opportuno sancire nelle disposizioni di legge relative all'intero avamprogetto (art. 55–55*t*, ossia dall'art. 55*r* AP tit. fin. CC in poi) il potere del Consiglio federale di disciplinare determinati particolari mediante ordinanza (Uni LU).

Ulteriori requisiti minimi

Sarebbe opportuno vagliare la possibilità di contemplare nel diritto federale le disposizioni minime concernenti la vigilanza sui notai (OW).

4 Disposizioni singole dell'avamprogetto

4.1 Celebrazione degli atti pubblici. Definizione (art. 55)

Approvazione

La normativa proposta è accolta (AG, BL, BS, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, ZG, ZH; PEV, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USC, USS, USAM, SV, Uni LU, SSURF).

Accoglimento espresso inoltre da: CNN, Häusermann.

Proposte di modifica

La definizione fuorviante di dichiarazioni «costitutive di una procedura», che richiama le dichiarazioni rese in relazione a procedure amministrative, civili e penali, deve essere sostituita con il concetto di dichiarazioni «verbalizzate in relazione a specifici eventi», riconosciuto dalla dottrina e dalla prassi (SZ).

Il termine «documento» va sostituito con «atto» poiché il risultato della procedura di documentazione è l'atto pubblico (BE).

La definizione «*à raison du lieu*» (competente per territorio) non coincide con il disposto dell'articolo 55*m* AP tit. fin. CC concernente il riconoscimento dell'atto. Volendo procedere a un'interpretazione letterale si potrebbe inoltre ritenere che «*à raison de la matière*» (competente per materia) significhi che certi notai possono celebrare esclusivamente negozi giuridici inerenti diritti immobiliari, mentre altri sono competenti per il settore del diritto successorio o societario (Uni NE).

La presente definizione legale deve essere ampliata aggiungendo altri termini, ad esempio atto originale, celebrazione degli atti pubblici in forma elettronica, esemplare, copia, certificazione, pubblico ufficiale, ausiliario (AG).

Visto che i dati sulle misurazioni ufficiali acquistano la forza probatoria dell'atto pubblico mediante l'approvazione da parte delle autorità cantonali (art. 29 OMU; RS 211.432.2), occorre ampliare la cerchia di pubblici ufficiali aggiungendovi gli ingegneri geometri patentati iscritti nel registro dei geometri (SZ).

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, FR, GE, GL, JU, SO, TG, TI, UR, VD, VS; PPD, PLR; FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil).

Rigetto espresso inoltre da: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

La dottrina e la giurisprudenza distinguono tra attestazione pubblica di dichiarazioni di volontà e attestazioni notarili e definiscono procedure particolari per la certificazione di constatazioni, ma in questa sede non si tiene conto di queste peculiarità (FSN). Sebbene la definizione di atto pubblico sia tratta dalla giurisprudenza del Tribunale federale, sarebbe opportuno delimitare con maggiore chiarezza il campo di applicazione. Ad esempio, la certificazione della firma o la transazione giudiziaria nell'ambito di un processo inerente a pretese di diritto privato rientrano nella presente definizione, ma gli articoli 55*a* segg. AP tit. fin. CC non hanno lo scopo di disciplinare i casi citati (Unil).

4.2 Norme dei Cantoni (art. 55*a*)

Approvazione

La normativa proposta è accolta (AG, BL, BS, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, ZG, ZH; PEV, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USS, USAM, SV, Uni LU, Uni NE, SSURF).

Accoglimento espresso inoltre da: CNN, Häusermann.

Il messaggio deve in particolare chiarire se la norma da codificare può continuare ad essere utilizzata quale ausilio per l'interpretazione (OW).

Proposte di modifica

Poiché le disposizioni più dettagliate vanno disciplinate con un'ordinanza, occorre integrare la norma con un capoverso 2:

> «[2] Il Consiglio federale, in base alle disposizioni che seguono, emana un'ordinanza contenente le prescrizioni minime inerenti l'iter procedurale, la lingua, la formazione e il perfezionamento professionale dei pubblici ufficiali rogatori, la vigilanza, il contenuto e la forma degli atti pubblici» (USC).

La disposizione potrebbe essere integrata con un capoverso 2 del seguente tenore:

> «*Les cantons fixent les modalités de rémunération des officiers publics*» (Uni NE)
>
> («I Cantoni stabiliscono le modalità di remunerazione dei pubblici ufficiali»).

L'articolo 55*a* AP tit. fin. CC concernente le norme dei Cantoni e l'articolo 55*c* AP tit. fin. CC sugli atti pubblici in lingua straniera devono essere riuniti (nell'articolo 55*a* AP tit. fin. CC (ZH).

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, FR, GE, GL, JU, SO, TG, TI, UR, VD, VS; PPD, PLR; FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil).

> Rigetto espresso inoltre da: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

La norma lascia intendere che la competenza legislativa rimane immutata. In realtà i «requisiti minimi» annullano l'ormai collaudata ripartizione delle competenze (FSN). È difficile tracciare un confine tra «requisiti minimi» e «modalità di celebrazione degli atti pubblici» (FNS).

> I requisiti federali minimi previsti dall'avamprogetto sono molto meno precisi rispetto al diritto del Cantone di Berna (BN).

I Cantoni possono emanare norme integrative delle disposizioni federali, cosa che è comunque difficile poiché è disponibile unicamente la sanzione del diritto disciplinare (Unil).

> L'articolo 55*l* AP tit. fin. CC disciplina in maniera esaustiva i casi in cui l'atto pubblico non si realizza. Ciò significa, in definitiva, che l'atto pubblico si può ritenere sempre costituito a condizione che non venga violata una delle disposizioni di cui ai numeri 1–3 della citata norma. Di fatto ne consegue che disposizioni cantonali di ampia portata vengono ridotte a mere prescrizioni d'ordine che possono avere unicamente conseguenze sul piano disciplinare o patrimoniale (Inspektorat ZH).

4.3 Formazione dei pubblici ufficiali rogatori (art. 55*b*)

Approvazione

La normativa proposta è accolta (AR, AG, GR, NE, NW, SG, SH; PEV, PS, UDC; economiesuisse, USC, USS, USAM, SV, Uni LU, Uni NE).

> Accoglimento espresso inoltre da: CNN, Häusermann, Inspektorat ZH.

I Cantoni sono liberi di definire i requisiti concernenti la formazione, potendo in tal modo rispondere alle esigenze dei diversi sistemi – notariato pubblico, notariato privato e forme miste; in particolare, nei Cantoni in cui le norme sugli atti pubblici sono associate, in taluni settori, al titolare di una carica, sarebbe eccessivo pretendere il possesso di una formazione scientifica (AR). I requisiti minimi relativi alla formazione dei pubblici ufficiali rogatori non devono ridursi a un codice deontologico dei giuristi. In molti settori dell'economia, i percorsi di formazione e perfezionamento sono diventati più facilmente accessibili a chi proviene da altri settori economici; occorre quindi garantire che questa opportunità sia offerta anche ai notai (USC).

> Occorre necessariamente tenere conto delle peculiarità di ciascun Cantone. Sia nei notariati pubblici che nei Cantoni che si avvalgono di forme miste di notariato è consuetudine, soprattutto per gli atti pubblici relativi a diritti immobiliari reali e obbligatori, incaricare della celebrazione degli atti pubblici persone che non dispongono di una formazione accademica o scientifica. Queste persone posseggono comunque una solida formazione pratica e teorica (il conferimento del potere di celebrare gli atti pubblici concernenti diritti immobiliari reali e personali annotabili è subordinato in particolare al superamento di un esame professionale. La commissione tecnica d'esame è nominata dal Tribunale d'appello; le necessarie conoscenze teoriche vengono acquisite mediante la frequenza di corsi professionali cantonali della durata di tre anni). Questo sistema – che peraltro è operativo da decenni nel Cantone di Zurigo – ha dimostrato di essere valido sia dal punto di vista oggettivo che nei confronti della clientela e deve pertanto poter continuare a costituire la base di numerosi negozi giuridici standardizzati (Inspektorat ZH).

Nel messaggio va messo in evidenza che il concetto di «formazione» non è da intendersi secondo la legge federale sulla formazione professionale (RS 412.10) (AG).

Proposte di modifica

Emanazione di una normativa nazionale invece della delega dei poteri ai Cantoni

La delega dei poteri ai Cantoni non è opportuna; è indispensabile definire uno standard minimo per la formazione dei notai che sia valido sull'intero territorio nazionale (BE, OW), prevedendo una formazione accademica di base, seguita da un praticantato (BE) o una formazione specifica con un congruo praticantato presso uno studio notarile e un esame adeguato (SZ).

Con il mutuo riconoscimento degli atti pubblici si pone anche il problema della formazione professionale. È opportuno fissare criteri univoci, comunque nel rispetto del diritto dei Cantoni di definire i requisiti necessari per acquisire il potere di celebrare gli atti pubblici (LU). La disposizione potrebbe essere integrata come segue:

> «*Les cantons déterminent les modalités d'accès à la profession*» (Uni NE)
>
> («I Cantoni stabiliscono le modalità d'accesso alla professione»).

Vanno concretizzati i requisiti relativi a una formazione sufficiente dei pubblici ufficiali rogatori (BL, GL), ad esempio con la formulazione «È considerata formazione sufficiente...» (BL).

In particolare per quanto attiene all'introduzione dell'atto in forma elettronica è fondamentale fissare le linee guida per la formazione, attribuendo al Consiglio federale, mediante l'aggiunta di un secondo capoverso, la corrispondente competenza di emanare ordinanze (FSA).

Formazione scientifica

La libera circolazione degli atti pubblici presuppone che tutti i pubblici ufficiali rogatori operanti sul territorio svizzero dispongano di una formazione professionale qualitativamente superiore (BE, OW). Non è ben chiaro come i notai privi di formazione accademica possano in futuro soddisfare i requisiti sempre più severi richiesti in merito al possesso di conoscenze giuridiche (BS; SSURF). La rinuncia al requisito della formazione universitaria è singolare (GE); occorre richiedere un Master of Law (JU). Il requisito della formazione sufficiente presuppone che il pubblico ufficiale disponga di ottime conoscenze giuridiche (NW).

Requisito dell'esame

Poiché la sola frequenza di un corso di formazione non è sufficiente, la disposizione va integrata inserendo un secondo capoverso:

> «^{2} I pubblici ufficiali rogatori acquisiscono la necessaria abilitazione con il superamento di un esame» (ZG).

Perfezionamento

Sarebbe opportuno vagliare la possibilità di emanare una regolamentazione federale del perfezionamento professionale (FR). Accanto alla formazione occorre prevedere anche prescrizioni minime in ordine al perfezionamento professionale; il Consiglio federale deve emanare una normativa in tal senso (USC).

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH; PPD, PLR; FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil).

> Rigetto espresso inoltre da: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

La presente disposizione è superflua, tanto più che la definizione di «formazione sufficiente» non prevede alcuna prescrizione in merito alla formazione minima e non è comunque possibile stabilire requisiti concreti univoci (ZH; Unil).

> Il contenuto della disposizione resta vago, tanto che è difficile valutarne la portata, e la certezza del diritto invece che migliorata ne risulta compromessa (NPBS).

Ne consegue che la normativa determina un forte livellamento verso il basso (FSN, Unil).

La Confederazione non ha alcuna competenza legislativa in questo settore del diritto pubblico cantonale (VD; FSN, Unil); la formazione dei pubblici ufficiali rogatori non è essenziale ai fini dell'applicazione univoca del diritto federale (VD).

4.4 Atti pubblici in lingua straniera (art. 55*c*)

Approvazione

La normativa proposta è accolta (AG, BL, BS, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, ZG, ZH; PEV, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USS, USAM, SV, Uni LU, Uni NE, SSURF).

> Accoglimento espresso inoltre da: CNN, Häusermann.

La disposizione deve naturalmente essere inserita come capoverso 2 nell'articolo 55*a* AP tit. fin. CC concernente le norme dei Cantoni (ZH).

Proposte di modifica

La disposizione deve essere integrata come segue:

> «*Les cantons règlent l'établissement des actes authentiques dans une langue étrangère que l'officier public maîtrise*»
>
> («I Cantoni disciplinano la redazione di atti originali in una lingua straniera che il pubblico ufficiale padroneggia»).

Il ricorso a un traduttore comporta infatti problemi di ordine pratico, eleva i costi e rallenta la procedura (GE).

La disposizione va formulata come segue:

> «Il Cantone stabilisce in quale lingua deve essere redatto l'atto pubblico».

Se le parti non comprendono la lingua dell'atto, si deve richiedere l'intervento di un traduttore. Il pubblico ufficiale deve, al contrario, necessariamente padroneggiare la lingua in cui è redatto l'atto (SO).

Gli atti pubblici non possono essere redatti in una lingua qualsiasi, bensì in una delle lingue nazionali o in inglese. In ciascun Cantone devono quindi essere ammesse tutte le lingue nazionali svizzere e l'inglese (USC).

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, FR, GL, SO, TG, TI, UR, VD, VS; PPD, PLR; FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil).

Rigetto espresso inoltre da: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

Di norma i Cantoni assicurano la comprensione dell'atto pubblico ricorrendo a un traduttore. In tal modo si rispetta la pluralità linguistica; la normativa proposta si estende oltre il requisito minimo consolidato (FSN).

L'articolo 55 numero 3 AP tit. fin. CC prevede la nullità dell'atto solo per le prescrizioni di forma previste dal nuovo diritto federale e non per il diritto riservato alla competenza dei Cantoni. Non vi è tuttavia coerenza nel fatto che i Cantoni non possano stabilire cosa costituisce vizio formale. La presente disposizione disciplina inoltre solo la celebrazione degli atti pubblici in lingua straniera e non contempla il caso, ben più frequente nella prassi, della traduzione orale che non è trasposta in un testo in lingua straniera, ma viene eseguita nel corso della procedura di documentazione (Unil).

4.5 Obbligo di celebrare l'atto pubblico (art. 55*d*)

Approvazione

La normativa proposta è accolta (AG, BS, GR, NW, OW, SH, ZG; PEV, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USC, USS, USAM, SV, Uni NE, SSURF).

Accoglimento espresso inoltre da: CNN, Häusermann.

La dottrina e la giurisprudenza devono definire, alla luce del messaggio, quali sono i «motivi gravi» di cui al capoverso 2 (Uni NE).

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, FR, GE, SO, TG, TI, UR, VD, VS; PPD, PLR; FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil).

Rigetto espresso inoltre da: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

L'obbligo di celebrare l'atto pubblico è direttamente legato all'organizzazione del notariato o dei pubblici ufficiali rogatori a livello cantonale e non vi è spazio per una normativa federale che riprenda il principio in maniera indifferenziata (Unil).

La legge bernese sul notariato disciplina in maniera più esaustiva ed efficace il tema dell'obbligo di celebrare l'atto pubblico, assicurando in tal modo la certezza del diritto, assolutamente indispensabile in relazione agli obblighi professionali dei pubblici ufficiali (BN).

L'obbligo di celebrare l'atto pubblico è rinvenibile già nel divieto di diniego di giustizia, sancito dalla costituzione (FSN, Unil). Se il semplice legislatore adotta questo principio, è tenuto a disciplinare con precisione tale obbligo, non potendosi limitare a un recepimento fittizio dello stesso (Unil). Inoltre una possibilità di rigetto esclusivamente facoltativo renderebbe illusori i motivi di ricusazione previsti dal diritto cantonale, svuotando di significato il diritto dell'interessato all'imparzialità e all'indipendenza, garantito dalla costituzione (FSN).

In particolare i «motivi gravi» (cpv. 2) che possono determinare il rifiuto di celebrare l'atto pubblico, causerebbero problemi nella fase di applicazione (TI; Uni BE, Uni GE, Unil). Deve essere ciascun Cantone a fornire le precisazioni indispensabili alla clientela (Uni BE)? La legislazione cantonale è generalmente molto più precisa nella formulazione dei motivi di ricusazione, tanto che non necessita di integrazioni a livello federale (Uni GE).

Capoverso 1

Qualora venisse introdotta la libera circolazione anche in relazione alla contrattistica immobiliare, cosa che va respinta, l'obbligo di celebrare l'atto pubblico non dovrebbe comunque essere formulato in senso così ampio (NW, SZ). I pubblici ufficiali rogatori non possono infatti conoscere tutte le usanze locali, le consuetudini degli uffici del registro fondiario operanti sull'intero territorio svizzero e le norme edilizie di ciascun Cantone, ad esempio per quanto riguarda la concessione del diritto di costruire senza rispettare le

distanze minime (NW). La differenza esistente tra gli emolumenti dei vari notai determinerebbe un considerevole aumento delle procedure di celebrazione degli atti pubblici nei Cantoni in cui vigono tariffe più basse, ma il notaio, ancorché oberato di lavoro, non potrebbe in ogni caso rifiutarsi di celebrare un atto pubblico, poiché il sovraccarico di lavoro non costituisce motivo grave (SZ).

L'obbligo di celebrare l'atto pubblico è riferito solo ai negozi giuridici per i quali il pubblico ufficiale è competente, per cui la disposizione va integrata come segue: «Il pubblico ufficiale celebra tutti gli atti pubblici che rientrano *nella propria sfera di competenza*, [...]» (SG).

Capoverso 2

Potere legislativo dei Cantoni

Se i requisiti federali minimi sono sanciti per legge, è indispensabile che i Cantoni sappiano quali poteri legislativi sono loro ancora attribuiti e quali no. La presente disposizione solleva a tal proposito dei dubbi riguardo al «carattere esaustivo» del diritto federale – oltre a quello dell'obbligo di imparzialità di cui all'articolo 55f AP tit. fin. CC. Va accolta la disposizione federale sull'obbligo di celebrare l'atto pubblico, di cui all'articolo 55d capoverso 1 AP tit. fin. CC. Più difficile è capire come definire, ai sensi dell'articolo 55d capoverso 2 AP tit. fin. CC, le eventuali eccezioni alla regola: interpretando la legge federale o attraverso le regolamentazioni cantonali? Volendo rinunciare a una regolamentazione federale dettagliata, dovranno allora essere i Cantoni a definire le singole eccezioni; la ripartizione delle rispettive competenze va specificata con maggior chiarezza, ad esempio con la seguente formulazione:

> «I Cantoni stabiliscono in quali casi il pubblico ufficiale può rifiutare di celebrare un atto pubblico» (Uni LU).

Nel messaggio deve essere indicato che i «motivi gravi» vanno interpretati alla luce del diritto cantonale (NE).

> Resta da chiarire se in futuro in caso di dubbi si debba rifiutare la celebrazione dell'atto o se il pubblico ufficiale possa procedere a una celebrazione con riserva. Solo quest'ultima soluzione è comunque compatibile con il principio dell'obbligo di celebrare l'atto pubblico (Inspektorat ZH).

Concretizzazione da parte del legislatore federale

I «motivi gravi» che possono determinare il rifiuto di celebrare l'atto pubblico (BE) devono essere indicati singolarmente o integrati indicando caratteristiche concrete (BL, GL, JU), eventualmente sotto forma di un elenco non esaustivo di esempi, introdotti da «in particolare quando...», «segnatamente in caso di...» (BL). Per consentire una definizione univoca degli standard minimi è necessario elencare i motivi nella legge, come di seguito indicato:

> «[1] [invariato]
>
> [2] Il pubblico ufficiale rifiuta di celebrare l'atto pubblico se è evidente che il suo contenuto è legalmente impossibile, illegale o immorale o se una persona chiaramente incapace di discernimento intende partecipare all'atto.
>
> [3] In caso di dubbi il pubblico ufficiale celebra l'atto pubblico, esprimendo le proprie riserve per iscritto sull'atto stesso» (ZH).
>
> Il problema si fa delicato se i pubblici ufficiali rogatori non solo sono autorizzati ma, su richiesta dei clienti, sono anche tenuti a celebrare gli atti pubblici relativi a negozi concernenti fondi ubicati al di fuori del territorio cantonale. È pertanto indispensabile integrare la disposizione per chiarire che i negozi concernenti fondi fuori Cantone costituiscono sempre un motivo grave che autorizza la ricusazione dell'atto pubblico (NBS).

Ricusazione in contesti di più lieve entità

La ricusazione deve essere ammessa non solo per «motivi gravi» ma anche in contesti di più lieve entità; ad esempio i pubblici ufficiali che sono impiegati presso i Comuni e non

dispongono di una formazione scientifica, potrebbero non essere in grado – per mancanza di competenza e di tempo – di celebrare negozi giuridici complessi (AR).

Obbligo di ricusazione

La formulazione secondo cui il pubblico ufficiale «può» rifiutare di celebrare l'atto pubblico desta una certa preoccupazione. Vi sono infatti casi in cui la celebrazione dell'atto deve essere rifiutata, ad esempio per illegalità o simulazione (Uni GE). Se il notaio *deve* rifiutare la celebrazione, come prescrive la maggioranza delle norme cantonali, queste regolamentazioni entrerebbero in conflitto con la nuova normativa che prevede unicamente la possibilità di ricusazione e non l'obbligo (Unil).

Nessun obbligo di motivazione

È importante che in caso di rifiuto di celebrare un atto pubblico per gravi motivi, il pubblico ufficiale non sia soggetto all'obbligo di motivare la propria decisione, poiché soprattutto i notai che operano in qualità di avvocati devono, in virtù del segreto professionale degli avvocati, essere liberi di rifiutare la celebrazione di un atto in presenza di un possibile conflitto di interessi (LU).

4.6 Obbligo di fornire informazioni giuridiche (art. 55e)

Approvazione

La normativa proposta è accolta (AG, BL, BS, GR, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, ZG, ZH; PEV, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USC, USAM, SV, Uni LU, Uni NE, SSURF).

E inoltre: CNN, Häusermann.

Proposte di modifica

Estensione dell'obbligo di fornire informazioni giuridiche

Questa disposizione non deve essere limitata alla comunicazione delle informazioni ma occorre estenderla alla consulenza notarile (GE). Sarebbe inoltre auspicabile una precisazione circa l'obbligo di fornire informazioni giuridiche nelle questioni di natura fiscale (AR).

Definizione di «parte all'atto»

Occorre precisare nella legge o nel messaggio il concetto di «parte all'atto», poiché si rischia di non capire se nella definizione rientrano solo i clienti coinvolti nella celebrazione dell'atto pubblico o anche i loro sostituti (ZG). È preoccupante prescindere dalla definizione di «parte all'atto». Secondo il diritto vigente, il legislatore cantonale può nominare quale «parte all'atto», ad esempio il creditore pignoratizio nella costituzione di una cartella ipotecaria o negargli tale qualità. In virtù dell'articolo 169 CC, anche il coniuge che esprime il proprio consenso può, ad esempio, essere considerato «parte all'atto» (Unil)?

Il termine tedesco «Urkundspartei» non va reso in francese con «*parties à la procécure*» ma con le definizioni più pertinenti di «*parties à l'acte*», «*parties*» o «*comparants*» e (Uni GE).

Produzione di prove

Per quanto riguarda la questione della produzione delle prove, sarebbe opportuno integrare la disposizione come segue:

«... de l'acte *et en fait mention dans l'acte*» (Uni NE)

(«...dell'atto e ne fa menzione nell'atto»).

Termine di comunicazione delle informazioni giuridiche

Questa disposizione va integrata stabilendo che la comunicazione delle informazioni deve avvenire *prima* della procedura di documentazione (LU).

Obbligo di assistenza da parte del pubblico ufficiale

La formulazione di questa disposizione è troppo vaga. Va pertanto aggiunto un obbligo di assistenza da parte del pubblico ufficiale che vada a vantaggio della parte non rappresentata, assicurando gli stessi effetti dell'assistenza legale garantita nei confronti delle parti non rappresentate da un avvocato (USS).

Organizzazione non discriminatoria della procedura di celebrazione dell'atto pubblico

Per evitare un trattamento impari delle persone con disabilità all'interno dei Cantoni e considerato che una disposizione federale sancisce l'obbligo di assicurare un accesso non discriminatorio alla procedura di celebrazione dell'atto pubblico, l'obbligo di fornire informazioni giuridiche va integrato con un capoverso 2:

«[2] La comunicazione delle informazioni giuridiche di cui al cpv. 1 deve essere adeguata, se del caso, alle specifiche esigenze delle persone con disabilità» (EH).

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, FR, GL, JU, SO, TG, TI, UR, VD, VS; PPD, PLR; FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil).

Rigetto espresso inoltre da: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

Occorre verificare in che misura la disposizione proposta lasci spazio all'introduzione di regolamentazioni cantonali integrative (TI). Il tenore e l'effettiva portata dell'obbligo di fornire informazioni giuridiche sono assolutamente imprecisi (VD). Mancano informazioni sulla procedura (Uni BE).

La normativa determina un livellamento verso il basso, tanto più che spesso nella prassi accade che la comunicazione delle informazioni giuridiche si estende ad includere, ad esempio, anche l'ambito fiscale e la consulenza legale (FSN, Unil).

Se il rapporto esplicativo richiama la dottrina e la giurisprudenza relative all'obbligo di fornire informazioni giuridiche nell'ambito delle «attestazioni notarili», sarebbe più chiara l'esclusione dal campo di applicazione della normativa (Unil).

4.7 Imparzialità (art. 55*f*)

Approvazione

La normativa proposta è accolta (AG, BL, BS, GR, LU, NW, OW, SG, SH, ZG; PEV, PS, UDC; economiesuisse, USS, USAM, SV, SSURF), naturalmente solo il capoverso 1 (ZH).

Accoglimento espresso inoltre da: CNN, Häusermann.

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, FR, GE, GL, SO, TG, TI, UR, VD, VS; PPD, PLR; FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil).

Rigetto espresso inoltre da: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

Occorre verificare soprattutto l'interpretazione del concetto di «persone vicine» di cui al capoverso 2 (TI, VD; FSN, Uni BE, Uni GE, Unil). Piuttosto che creare confusione tra diritto federale e diritto cantonale, sarebbe opportuno regolamentare in maniera esaustiva i motivi di ricusazione (VD). Il capoverso 2 va cancellato definitivamente. Dato che i motivi di ricusazione sono già disciplinati nel diritto cantonale, bisogna rinunciare a una normativa federale (ZH; Unil). Considerato che il diritto cantonale spesso disciplina l'obbligo di ricusazione con precisione, non si comprende in che misura la normativa proposta possa contribuire alla chiarezza e alla certezza del diritto (Uni GE).

L'imparzialità e l'obbligo di ricusazione sono materie che hanno rango costituzionale. Una legge su questi temi, non avendo un significato a sé, sarebbe priva di senso (FSN, Unil).

La situazione si fa critica nel caso in cui una violazione dell'obbligo di ricusazione non determina l'invalidità dell'atto; andrebbe eventualmente previsto l'annullamento giudiziario entro un termine di legge limitato (Unil).

Capoverso 1

La definizione di «parte coinvolta» va precisata nel testo della legge o nel messaggio, per chiarire se, oltre ai contraenti, anche una terza «parte coinvolta», ad esempio il coniuge che ai sensi dell'art. 169 CC è tenuto a esprimere il proprio consenso, possa essere considerata tale (ZG).

Poiché le parti suppongono che il pubblico ufficiale operi con la massima neutralità e autonomia, nel testo va citato esplicitamente il concetto di «autonomia» (USC).

Capoverso 2

Potere legislativo dei Cantoni

Se i requisiti federali minimi sono sanciti per legge, è indispensabile che i Cantoni sappiano quali poteri legislativi sono loro ancora attribuiti e quali no. La presente disposizione solleva a tal proposito dei dubbi riguardo al «carattere esaustivo» del diritto federale – oltre a quello dell'obbligo di celebrare l'atto pubblico di cui all'articolo 55*d* AP tit. fin. CC. Va accolta la disposizione federale sull'imparzialità, di cui all'articolo 55*f* capoverso 1 AP tit. fin. CC. Più difficile è capire come definire le eccezioni a tale disposizione, ossia l'obbligo di ricusazione di cui all'articolo 55*f* capoverso 2 AP tit. fin. CC: interpretando la legge federale o attraverso le regolamentazioni cantonali? Volendo rinunciare a una regolamentazione federale dettagliata, dovranno allora essere i Cantoni a definire le singole eccezioni; va specificata con maggiore chiarezza la ripartizione delle rispettive competenze, ad esempio con la seguente formulazione:

> «I Cantoni stabiliscono in quali casi il pubblico ufficiale è tenuto a rifiutare di celebrare un atto pubblico» (Uni LU).

Concretizzazione da parte del legislatore federale

La disciplina del concetto di ricusazione è assolutamente lacunosa; numerose disposizioni del diritto federale – segnatamente l'articolo 10 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), concernente l'obbligo di ricusazione, e l'articolo 8 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), concernente l'incompatibilità personale – sono invece più precise. La presente normativa deve ispirarsi alle disposizioni citate (Uni NE).

I motivi di ricusazione vanno regolamentati singolarmente e in maniera esaustiva (BE). Il legislatore federale deve stabilire quali norme sulla ricusazione sono applicabili o disciplinare autonomamente questa materia. Sarebbe anche ipotizzabile un richiamo alle disposizioni sulla ricusazione contemplate nel CPC (SZ). La legge deve stabilire in che relazione si trovano il presente capoverso 2 e le normative federali sulla ricusazione sancite dall'articolo 503 CC o le disposizioni del diritto cantonale in materia. Qualora non sia possibile delineare un quadro normativo chiaro, sarà indispensabile una disciplina federale in materia di ricusazione (FSA).

È necessario concretizzare il concetto di «persone vicine» (JU; FSA), e ciò attraverso il diritto cantonale (NE). I termini «coinvolgimento» e «coinvolgimento personale» devono essere definiti con maggiore precisione nella legge (SZ; FSA) o nel messaggio (SZ).

4.8 Obbligo di verità (art. 55*g*)

Approvazione

La normativa proposta è accolta (AG, BL, BS, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, ZG, ZH; PEV, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USC, USS, USAM, SV, Uni LU, SSURF).

> Accoglimento espresso inoltre da: CNN, Häusermann.

La disposizione va in effetti sintetizzata in una frase:

«Il pubblico ufficiale celebra l'atto pubblico conformemente al vero e in modo chiaro» (ZH).

Proposte di modifica

Il titolo marginale è incompleto poiché obbligo di verità e obbligo di chiarezza non sono la stessa cosa e hanno finalità diverse. Ne consegue la necessità di riformulare il testo come segue: «6. Obbligo di verità *e di chiarezza*». Ci si potrebbe anche chiedere se il capoverso 2 (vale a dire «Celebra l'atto pubblico in modo chiaro») sia effettivamente indispensabile (Uni NE).

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, FR, GE, GL, JU, SO, TG, TI, UR, VD, VS; PPD, PLR; FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil).

Rigetto espresso inoltre da: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

Il trattamento indifferenziato dell'obbligo di verità ha conseguenze inaccettabili soprattutto perché la normativa non consente di esaminare separatamente dichiarazioni di volontà e attestazioni notarili (FSN).

Sussiste il rischio che la regolamentazione minima proposta determini un livellamento verso il basso dei requisiti di numerose norme cantonali (Unil).

Capoverso 1

L'obbligo di verità proposto dalla normativa non è formulato in modo sufficientemente ampio, perché consente la certificazione di fatti che il notaio si limita a presumere che corrispondano al vero. Il pubblico ufficiale è tenuto però a certificare solo dichiarazioni di volontà e fatti che, come prescritto dalla legge, ha personalmente constatato (BE, NE).

La seconda frase («In particolare, nell'atto pubblico non procede a constatazioni che sa essere false») scaturisce dall'obbligo di verità affermato nella prima frase e, non avendo un significato a sé, deve essere cancellata (NE, ZH).

4.9 Obbligo del segreto (art. 55*h*)

Approvazione

La normativa proposta è accolta (AG, BL, GR, NW, OW, SG, SH, ZG, ZH; PEV, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USS, USAM, SV, Uni LU, SSURF).

Accoglimento espresso inoltre da: CNN, Häusermann.

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, GE, GL, JU, NE, SO, TG, TI, UR, VD, VS; PPD, PLR; FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil, Uni NE).

Rigetto espresso inoltre da: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

Considerato che non si può non distinguere – a seconda della forma di notariato – tra segreto d'ufficio nel notariato pubblico e segreto professionale nel notariato privato, va qui affermato solo il principio dell'obbligo del segreto. Spetta al diritto cantonale disciplinare più dettagliatamente la materia (NE).

È doverosa un'armonizzazione con l'articolo 321 CP concernente la violazione del segreto professionale (JU; Uni NE). La normativa proposta non è conforme alla disposizione sulla violazione del segreto d'ufficio e del segreto professionale sancita dal codice penale (VD; FSN, Unil). Si dovrebbe inoltre uniformare l'obbligo del segreto in capo al pubblico ufficiale e l'obbligo del segreto professionale assoluto sancito nell'articolo 13 capoverso 1 della legge sugli avvocati (RS *935.61*) (VD; Unil).

La normativa proposta è incostituzionale poiché la competenza legislativa in materia di obbligo del segreto non rientra nella competenza della Confederazione nel settore del diritto civile (FSN).

Capoverso 1

L'utilizzo del termine «parte coinvolta», non definito a norma di legge, è inopportuno (LU).

Capoverso 2

La disposizione è lacunosa; in particolare al numero 1 manca l'esonero dal segreto professionale da parte dell'autorità di vigilanza (BS, FR, SZ).

Il numero 3 va integrato come segue: l'obbligo del segreto non sussiste quando «il pubblico ufficiale è tenuto per legge a comunicare i fatti alle autorità *o a terzi*» (SZ). Per motivi di certezza del diritto vanno ad esempio disciplinati i casi principali in cui il pubblico ufficiale è tenuto per legge a comunicare i fatti alle autorità (USS).

L'obbligo del segreto non deve entrare in conflitto con l'obbligo di informazione. Va esplicitamente indicato che l'obbligo del segreto si applica solo nei confronti di terzi; la sola presenza di una determinata persona potrebbe impedire a una parte di porre domande critiche. È pertanto indispensabile integrare il testo come segue:

> «l'obbligo del segreto non sussiste:
>
> (*nuova frase*) tra le parti direttamente coinvolte nella celebrazione dell'atto pubblico» (USC).

Capoverso 3

Va precisata la definizione di «ausiliario» (BE).

4.10 Procedura principale. Procedura di documentazione (art. 55*i*)

Approvazione

La normativa proposta è accolta (AG, BL, GR, OW, SH, SZ, ZG, ZH; PEV, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USC, USS, USAM, SV, Uni LU, Uni NE, SSURF).

> Accoglimento espresso inoltre da: CNN, Häusermann.

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, AR, FR, GE, GL, SO, TG, TI, UR, VD, VS; PPD, PLR; FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil).

> Rigetto espresso inoltre da: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

Nell'ambito della procedura principale le parti non possono essere costrette a rileggere la bozza dell'atto negoziata nel corso della procedura preliminare. Di norma i contraenti si limitano a confrontare brevemente la bozza con il futuro atto originale, confidando che il pubblico ufficiale non li ponga di fronte a situazioni inaspettate. I tempi della procedura principale risultano di conseguenza estremamente ridotti. Piuttosto che affermare, sulla base della dottrina e della giurisprudenza, una visione «superata» della procedura principale è auspicabile una regolamentazione «attuale» della procedura di documentazione (AR).

Secondo il titolo marginale, questa disposizione si applica solo agli «atti negoziali». Qualora con questa definizione si vogliano intendere le dichiarazioni di volontà, allora la costituzione di una cartella ipotecaria è equiparabile ad un atto negoziale. Deve pertanto essere data lettura del documento al creditore pignoratizio o il creditore deve avere la possibilità di leggere il documento in proprio. Tutte le altre procedure di celebrazione dell'atto pubblico, previste dalle disposizioni normative in materia di cartelle ipotecarie, che prescindono dall'obbligo di partecipazione del creditore pignoratizio, sarebbero di conseguenza inammissibili (FSN).

Qualora sia la Confederazione stessa a definire la procedura principale per la celebrazione di atti negoziali, non è sufficiente che fissi, in relazione agli obblighi professionali, solo requisiti minimi incompleti e poco chiari. In tal modo si perde una disciplina coerente dei requisiti formali nella celebrazione degli atti pubblici, cosa che compromette in misura intollerabile la certezza del diritto in relazione agli atti negoziali documentati (Uni BE).

Manca una normativa che disciplini il caso in cui l'impedimento di una parte ostacola la normale esecuzione della procedura principale (TI).

Capoverso 1

La lettura ad alta voce e la lettura in proprio sono equiparate, ma non viene definito se si tratti di una libertà di scelta prevista dagli ordinamenti procedurali cantonali o lasciata alla decisione delle parti (FSN).

> La scelta della lettura in proprio va indicata prima della lettura ad alta voce. In molti Cantoni la lettura in proprio rappresenta la forma più diffusa di celebrazione degli atti pubblici. Alla lettura ad alta voce si ricorre solo su espressa richiesta delle parti o quando questa complessa forma procedurale è ritenuta obiettivamente necessaria. In alcuni Cantoni che adottano la procedura di celebrazione dell'atto pubblico con lettura ad alta voce si preferisce, in caso di atti complessi, applicare la procedura federale prevista dall'articolo 499 segg. piuttosto che la procedura cantonale, al fine di evitare la lettura ad alta voce (Inspektorat ZH).
>
> Sarebbe inoltre opportuno verificare se sia eventualmente sufficiente che il pubblico ufficiale renda noto alla parte il contenuto dell'atto nella forma più opportuna (BN).

Se una normativa cantonale che prescrive la sola lettura ad alta voce da parte del pubblico ufficiale fosse ritenuta incompatibile con il diritto federale, la qualità della procedura di documentazione ne risentirebbe enormemente (Unil).

A integrazione di tali disposizioni si deve prevedere che il contenuto di un atto possa essere comunicato anche attraverso altre modalità alle persone con compromesse capacità sensoriali, che non sono in grado di leggere in proprio l'atto, né di conoscerne il contenuto attraverso l'ascolto (FSA). Per quanto riguarda le cosiddette procedure «straordinarie» occorre rimandare in ogni caso al diritto cantonale (Unil).

> Organizzazione non discriminatoria della procedura di celebrazione dell'atto pubblico
>
> Specificare nei commenti semplicemente che si tratta di «procedure straordinarie» non assicura un accesso non discriminatorio alla celebrazione degli atti pubblici. Per molte persone non udenti, la lettura in proprio non è sufficiente quando si trovano dinanzi documenti complessi. In particolare, le persone la cui lingua madre è costituita dalla lingua dei segni, hanno grandi difficoltà a comprendere testi scritti molto complessi. La regolamentazione della procedura va pertanto integrata come segue:
>
> «Se la lettura in proprio non assicura che le persone non udenti comprendano correttamente il contenuto della bozza dell'atto, occorre richiedere l'intervento di un interprete di lingua dei segni a spese delle autorità».
>
> In alternativa va inserito il seguente capoverso:
>
> «La procedura di celebrazione dell'atto pubblico deve essere adeguata, di caso in caso, alle specifiche esigenze delle persone con disabilità» (EH).

Il termine tedesco «Urkundspartei» non va reso in francese con «*parties à la procécure*» ma con le definizioni più pertinenti di «*parties à l'acte*», «*parties*» o «*comparants*» e (Uni GE).

Capoversi 2 e 3

«Dichiarazione» e «approvazione»

Il capoverso 2 prescrive che le parti «dichiarino» se la bozza dell'atto corrisponde alle loro intenzioni, mentre il capoverso 3 prosegue con l'«approvazione» a cura delle parti. Ci si chiede se la dichiarazione di cui al capoverso 2 si differenzi dall'approvazione del capoverso 3. I due paragrafi devono essere formulati come segue:

> «Dopo aver preso conoscenza del contenuto della bozza dell'atto, le parti confermano che la bozza corrisponde alle loro intenzioni. In seguito a questa dichiarazione di approvazione, il pubblico ufficiale sottoscrive l'atto» (BS).

La definizione vaga di «approvazione» va cancellata o sostituita con un'altra definizione, ad esempio «consenso» (LU).

Firma delle parti all'atto

Data la convinzione largamente diffusa dell'importanza che riveste la firma autografa del contratto, la rinuncia al requisito della firma delle parti di un atto pubblico relativo a un contratto va respinta (BS, FR; SSURF). La rinuncia alla firma delle parti desta preoccupazione poiché la proposta contrasta con la regolamentazione di numerosi Cantoni, secondo cui il riconoscimento – fatta salva un'incapacità fisica – avviene attraverso la firma. L'idea che «il vincolo si costituisca solo con la firma» probabilmente è molto diffusa anche tra la popolazione svizzera (Uni LU). Va preservato il carattere simbolico della celebrazione dell'atto pubblico. La firma dell'atto da parte del pubblico ufficiale deve essere mantenuta quale requisito previsto dal diritto federale per gli atti pubblici redatti su supporto cartaceo; si tratta di un elemento chiave, soprattutto ai fini della garanzia della certezza del diritto (FNS). Non deve essere lasciata al diritto cantonale la facoltà di richiedere alle parti la firma dell'atto, poiché questo determinerebbe regolamentazioni differenti (SSURF). La presunzione legale di cui all'articolo 9 CC potrebbe essere più facilmente annullata in caso di mancanza della firma delle parti (JU). Qualsiasi atto pubblico deve contenere necessariamente la firma delle parti, salvo che una parte non sia in grado di firmare (NW). La rinuncia alla firma autografa contrasta con il diritto federale perché la proposta è incompatibile con le disposizioni esaustive del diritto federale in materia di prescrizioni di forma di cui agli articoli 13–15 CO concernenti il requisito della forma scritta semplice (FSN).

> La firma delle parti è anche in linea con il concetto della celebrazione degli atti pubblici prevista dal CC, soprattutto se si pensa che i testamenti e i contratti successori aventi la forma di atto pubblico vengono sottoscritti dai soggetti disponenti, addirittura in presenza di testimoni (NPBS).
>
> In particolare nelle procedure con celebrazione separata dell'atto, la firma autografa di tutte le parti è un elemento irrinunciabile, riconosciuto nella prassi giuridica, attestante che effettivamente tutte le parti hanno preso conoscenza del contenuto dell'atto in presenza del notaio, approvandolo mediante l'apposizione della loro firma (NBS).
>
> Nel caso in cui venga introdotto l'atto in forma elettronica, sarebbe opportuno prevedere almeno una firma digitale delle parti onde evitare il rischio di contestazioni e falsificazioni (NPBS).

Precisazioni specifiche

Nel capoverso 2 va inclusa una precisazione secondo cui le parti all'atto dichiarano «nell'atto» se la bozza dell'atto stesso corrisponde alle loro intenzioni. Si potrebbe eventualmente aggiungere anche una seconda frase: «*Il en est fait mention dans l'acte*» («Se ne fa menzione nell'atto») (Uni NE).

Sebbene il principio dell'unitarietà dell'atto pubblico, sancito dall'articolo 55*j* AP tit. fin. CC, statuisca che la firma dell'atto da parte del pubblico ufficiale è parte della procedura di documentazione, si ritiene opportuno integrare il capoverso 3 indicando che il pubblico ufficiale è tenuto a sottoscrivere l'atto dinanzi alle parti (LU).

Oltre alla data, nel capoverso 3 deve essere indicato anche il luogo di celebrazione (AG).

L'identità del pubblico ufficiale deve risultare in modo chiaro e incontrovertibile dall'atto stesso. Il capoverso 3, seconda frase, va pertanto integrato come segue: «Essa contiene inoltre il cognome *e uno dei nomi* del pubblico ufficiale [...]» (SG).

Procedura di rettifica

Questa normativa impedisce l'attuazione della procedura di rettifica semplificata in vigore in alcuni Cantoni (Unil).

Verbali

La disposizione deve essere integrata come segue:

> «*Le notaire chargé de dresser un procès-verbal d'une assemblée d'un organe suprême ou d'une réunion d'un organe de gestion doit y indiquer le lieu, la date, le mode de convocation, la composition de l'assemblée ou de la réunion, les décisions prises et le résultat du vote. Le procès-verbal est signé par le notaire en tant qu'officier public ainsi que par le président et l'éventuel secrétaire de l'assemblée ou de la réunion*» (NE).
>
> («Il notaio incaricato di redigere il verbale di un'assemblea di un organo supremo o di una riunione di un organo di gestione deve indicare il luogo, la data, la modalità di convocazione, la composizione dell'assemblea o della riunione, le decisioni prese e il risultato della votazione. Il verbale è sottoscritto dal notaio, in veste di pubblico ufficiale, oltre che dal presidente e dall'eventuale segretario dell'assemblea o della riunione»).

Precisazione sul termine «Urkundspartei»

Il termine tedesco «Urkundspartei» non va reso in francese con «*parties à la procécure*» ma con le definizioni più pertinenti di «*parties à l'acte*», «*parties*» o «*comparants*» e (Uni GE).

4.11 Unitarietà dell'atto pubblico (art. 55*j*)

Approvazione

La normativa proposta è accolta (AG, BL, BS, GR, OW, SG; PEV, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USS, USAM, SV, Uni NE, SSURF).

> Accoglimento espresso inoltre da: CNN, Häusermann.

La formulazione della disposizione sull'unitarietà dell'atto pubblico è corretta; problematica risulta invece l'ammissione della celebrazione separata di cui al capoverso 3 (Uni LU).

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, SO, TG, TI, UR, VD, VS; PPD, PLR; FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil).

> Rigetto espresso inoltre da: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

La disposizione non si fonda su alcuna base costituzionale e viola il diritto federale (FSN). Il principio dell'unitarietà dell'atto pubblico non è un requisito minimo per la celebrazione degli atti pubblici (FSN) ma una questione di diritto cantonale (Unil). L'ammissione della celebrazione separata dell'atto segue le regole relative alla costituzione di un'obbligazione contrattuale tramite l'offerta e l'accettazione e non ha nulla a che vedere con i motivi gravi (FSN).

Capoverso 1

Strumenti audiovisivi

L'unitarietà dell'atto comprende anche l'unitarietà del luogo. Il diritto notarile del Cantone di Basilea-Città (§ 12 dell'Ordinanza sul notariato) consente comunque, a determinate condizioni, anche l'organizzazione di assemblee in luoghi diversi mediante la trasmissione audiovisiva. Si può ritenere che una procedura di questo tipo non contrasti con il principio dell'unitarietà del luogo, qualora sia garantita la trasmissione audio e video e il pubblico ufficiale possa fare le necessarie constatazioni (BS).

È assurdo che a causa della disciplina dell'unitarietà del luogo si debbano escludere strumenti audiovisivi che soddisfano le esigenze pratiche (Unil).

Ausiliari

È importante che l'atto pubblico sia celebrato solo in presenza delle persone assolutamente indispensabili. La presenza degli ausiliari deve pertanto essere ridotta all'essenziale (USC).

Campo di applicazione

Sebbene il rapporto esplicativo stabilisca che il principio dell'unitarietà dell'atto pubblico non è applicabile alle attestazioni notarili, ossia alle certificazioni di procedure e fatti, questa limitazione non emerge dal testo della norma (Unil).

Aspetti terminologici

I termini «parte all'atto» e «ausiliari» non sono definiti (Unil).

Il termine tedesco «Urkundspartei» non va reso in francese con «*parties à la procécure*» ma con le definizioni più pertinenti di «*parties à l'acte*», «*parties*» o «*comparants*» e (Uni GE).

Definizione non discriminatoria della procedura di celebrazione dell'atto pubblico

La normativa relativa all'unitarietà dell'atto pubblico va integrata come segue:

«Deve essere garantito l'accesso privo di barriere al luogo di celebrazione dell'atto quando è richiesta la presenza di persone con disabilità, conformemente all'art. 55*j* cpv. 1» (EH).

Capoverso 2

Occorre evitare la definizione imprecisa di «senza sostanziali interruzioni» e sostituirla con indicazioni concrete (GL).

Capoverso 3 (celebrazione separata dell'atto)

Proposte di modifica

È importante che le celebrazioni separate siano ammesse, precisando che sarebbe più opportuno specificare che il pubblico ufficiale possa realizzare questo tipo di celebrazione solo in «casi giustificati» invece che per «motivi gravi» e indicando il motivo nell'atto stesso (FSA).

Mancano linee guida che specifichino quali sono i «motivi gravi» riconosciuti (AR). Questa definizione così imprecisa determina una condizione di incertezza giuridica (FR, GE, SZ; Unil) e lascia ai numerosi pubblici ufficiali un margine d'azione troppo ampio, il che non è ammissibile (NW). Il concetto di «motivo grave» deve essere definito nel messaggio con maggior dettaglio (SG) – e comunque adducendo esempi – (LU, ZG) o integrato con indicazioni concrete (BL, JU), eventualmente proponendo un elenco non esaustivo di esempi, introdotti da «in particolare se...», «segnatamente in caso di...» (BL).

I presupposti della celebrazione separata devono essere formulati in maniera più restrittiva (FR, JU), prevedendo la seguente limitazione: «*Fatta eccezione per la convenzione matrimoniale e il contratto successorio*, i contratti possono essere celebrati anche separatamente con ciascuna parte all'atto» (SZ). Occorre accertarsi che – nel rispetto del principio dell'unitarietà dell'atto pubblico – le celebrazioni separate siano effettivamente realizzate solo in casi eccezionali e non diventino la regola (ZG). Al fine di garantire che i contratti siano celebrati separatamente con le parti all'atto solo in casi eccezionali, le deroghe all'unitarietà dell'atto pubblico sono ammesse solo previa autorizzazione delle competenti autorità di vigilanza (NW).

Il termine tedesco «Urkundspartei» non va reso in francese con «*parties à la procécure*» ma con le definizioni più pertinenti di «*parties à l'acte*», «*parties*» o «*comparants*» e (Uni GE).

Rigetto

Solo se la procedura principale è condotta congiuntamente è possibile garantire e documentare la manifestazione della concorde volontà delle parti (SH). La procedura di documentazione non è prevista per i negozi quotidiani ma solo per quelli di maggiore portata. Il principio dell'unitarietà dell'atto pubblico è, in tale ambito, di primaria importanza in quanto assicura soprattutto la comunicazione delle informazioni giuridiche alle parti, la protezione contro decisioni avventate e la creazione di solide basi per l'iscrizione nei registri. Attraverso la verifica congiunta del negozio che si sta per realizzare è possibile individuare eventuali

discrepanze ed eliminarle. Nell'interesse della certezza del diritto, le parti devono pretendere di comparire personalmente dinanzi al pubblico ufficiale almeno in occasione della procedura principale o di potersi far rappresentare da un sostituto. La gestione amministrativa della celebrazione separata solleva inoltre diversi dubbi in merito, ad esempio, alla determinazione di congrui termini tra le procedure di documentazione, all'iter procedurale in caso di mancata comparizione e alla possibilità per il pubblico ufficiale di stralciare definitivamente un negozio giuridico (ZH).

Occorre abolire la possibilità di celebrazione separata dell'atto (NE, SH) o al massimo delegare la relativa competenza legislativa ai Cantoni (SH, ZH; Uni LU), in quanto essa crea una condizione di incertezza giuridica (NE). La celebrazione separata va respinta perché si pone in rapporto poco chiaro con il vincolo tra l'offerente e la sua proposta di cui all'art. 3 segg. CO ed è in contrasto con l'esercizio univoco dell'obbligo di fornire informazioni giuridiche secondo l'articolo 55*e* AP tit. fin. CC. Qualora il legislatore federale voglia comunque mantenere la possibilità della celebrazione separata dell'atto nei Cantoni in cui fino a quel momento era ammessa, occorrerà definire la competenza legislativa del Cantone come segue:

> «I Cantoni sono autorizzati a prevedere, per motivi gravi, la possibilità di celebrare separatamente gli atti con ciascuna parte» (Uni LU).

4.12 Applicazione della procedura federale invece che cantonale (55*k*)

Approvazione

La normativa proposta è accolta (AG, BL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, ZG; PEV, PS, UDC; economiesuisse, USS, USAM, SV, Uni LU, Uni NE, SSURF).

> Accoglimento espresso inoltre da: CNN, Häusermann.

Sostanzialmente la norma va accolta con favore ma in pratica avrebbe conseguenze irrilevanti (FSN, Unil).

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, BS, FR, GE, GL, JU, NE, SO, TG, TI, UR, VD, VS; PPD, PLR; FSA, USC, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil), in quanto non esiste alcuna esigenza pratica che la giustifichi (FSA).

> Rigetto espresso inoltre da: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

L'ammissibilità di più forme complica la procedura (USC). Eventualmente è necessaria una riformulazione che riesca a esprimere senso e scopo in maniera più chiara; se il pubblico ufficiale deve poter scegliere ad ogni celebrazione tra l'impiego della procedura cantonale e quella federale, occorre rinunciare alla disposizione (ZH).

4.13 Nullità dell'atto (art. 55l)

Approvazione

La normativa proposta è accolta (AG, BL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, ZG, ZH; PEV, PS, UDC; economiesuisse, USC, USS, USAM, SV).

> Accoglimento espresso inoltre da: Häusermann.

In ogni caso, si pone la domanda, se – almeno nei casi contemplati nei numeri 2 e 3 – la migliore conseguenza giuridica non sia rappresentata dall'invalidità anziché dalla nullità, e ciò in analogia con l'articolo 520/520*a* CC in combinato disposto con l'articolo 55*k* AP tit. fin. CC (SH).

Proposte di modifica e verifica

Prassi di nullità

Qualora con l'espressione «mancata realizzazione» si voglia intendere «nullità» conformemente alla prassi seguita dal Tribunale Federale nel caso di violazione delle prescrizioni di forma tra vivi, occorre far presente che la dottrina dominante critica fortemente tale «prassi di nullità» facendo riferimento all'articolo 11 capoverso 2 CO (Uni LU).

> Sarebbe auspicabile che alla divergenza di opinioni sulle conseguenze di una violazione dell'articolo 11 CO tra il Tribunale federale (conseguenza della nullità) e la dottrina dominante (nullità) si ponesse fine con un'esplicita norma di legge (Inspektorat ZH).
>
> La generale nullità degli atti pubblici non è sempre necessaria e sensata nei casi richiamati dalla disposizione, anzi al contrario, in quanto ciò comprometterebbe in modo eccessivo e inutile la certezza del diritto. Anche una «semplice» nullità di forma con la corrispondente possibilità di contestazione non sarebbe necessaria e utile in tutti i casi. La disposizione dovrebbe essere considerata nel contesto globale e armonizzata anche con le prescrizioni di validità e d'ordine del diritto cantonale (NPBS).

Catalogo dei motivi di nullità

Non è chiaro se nei numeri 1–3 siano veramente rappresentati tutti i casi che vanno considerati vizi di validità. Oggi, in base al diritto di molti Cantoni, il vizio di validità sussiste anche quando vengono violate le norme sulla competenza, l'incompatibilità e la ricusazione – una valutazione coerente, che dovrebbe essere ripresa nel diritto federale (Uni LU). Non si realizza alcun atto pubblico neppure quando il notaio redige l'atto senza effettuare la rogazione (BE).

Occorre comunque ampliare, previa approfondita verifica, i casi in cui non si realizza alcun atto pubblico (JU).

Celebrazione «completa e corretta»

La questione finora posta riguardante la verifica dell'effettiva realizzazione dell'atto pubblico e della valida conclusione del negozio giuridico, era motivata dalla ripartizione della competenza legislativa tra Confederazione e Cantoni; con la codificazione di una normativa federale sugli atti pubblici, la giustificazione di una separazione tematica di questo tipo viene a cadere. D'ora in poi, si dovrà solo verificare se un negozio giuridico che richiede la forma dell'atto pubblico si sia validamente realizzato; è invece irrilevante la questione se il motivo di nullità consista nella violazione di disposizioni di diritto materiale o procedurale contenute nelle leggi federali. Quindi la disposizione va formulata in modo diverso:

> «art. 55*l* Presupposti per la celebrazione di un atto pubblico formalmente valido
>
> [1] Nell'attestazione pubblica delle dichiarazioni di volontà, il negozio sarà valido solo se tutti i punti soggetti all'obbligo della forma vengono attestati in modo completo e corretto nell'atto stesso.
>
> [2] Nell'attestazione pubblica di procedure o fatti giuridici, tutti i punti rilevanti secondo la legge o le circostanze devono essere attestati in modo completo e corretto.»

Con il requisito dell'attestazione «veritiera e corretta» si vuole implicitamente evidenziare che la violazione di prescrizioni procedurali determinanti comporta la nullità del negozio (BS).

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, AR, FR, GE, GL, NE, SO, TG, TI, UR, VD, VS; PPD, PLR; FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil).

> Rigetto espresso inoltre da: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

In questo caso non si tratta di mancata realizzazione, ma di assoluta nullità dell'atto pubblico per vizio di forma (Unil).

I singoli motivi di nullità vanno lasciati alla giurisprudenza (NE). I motivi di nullità contemplati dal diritto federale possono trovarsi a confliggere con quelli cantonali. In base al numero 1 ogni errore in sede di celebrazione dell'atto, ad esempio riguardo all'identità delle parti, avrebbe come conseguenza la nullità dell'atto (VD). Inoltre, dato il requisito della chiara indicazione del rapporto di rappresentanza (cfr. numero 2), sarebbe esclusa una rappresentanza in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 CO (VD; Unil).

Mentre l'articolo 11 capoverso 2 CO prevede la nullità solo in caso di mancato rispetto della forma nei punti essenziali del contratto, l'articolo 55*l* AP tit. fin. CC crea nuove fattispecie di nullità dove il diritto materiale non ne prevede alcuna. Considerata l'enorme incertezza giuridica che ne deriva, non si può far altro che respingere la normativa, tanto più che l'articolo 55*l* numero 3 AP tit. fin. CC non contiene un elenco preciso delle fattispecie di nullità. Si dovrebbero dedicare riflessioni più approfondite anche alla designazione della conseguenza giuridica – mancata realizzazione dell'atto anziché possibilità di contestazione o nullità – e poi anche al fatto se la conseguenza giuridica debba essere la stessa in tutti i casi (FNS). In particolari situazioni, come quella della ricusazione, molti Cantoni prevedono annullamenti giudiziari entro un termine limitato. Con il rigetto delle sanzioni differenziate questo non sarà più possibile (Unil).

La disposizione solleva questioni di fondamentale importanza senza fornire delle risposte: i Cantoni possono definire ulteriori prescrizioni di validità a loro piacimento? E se sì, possono continuare a stabilire, come hanno fatto finora, se la nullità abbia un effetto assoluto o solo relativo (Uni BE)?

Numero 1

Qualora il pubblico ufficiale non abbia documentato conformemente al vero solo alcune parti delle dichiarazioni di volontà, delle procedure o dei fatti, si dovrà prevedere, in analogia con l'articolo 20 capoverso 2 CO, una nullità parziale dell'atto (FSA).

La norma si sbarazza di tutte le varie regole d'interpretazione e conseguenze sanzionatorie relative ai vizi di contenuto e di volontà; la conseguenza sanzionatoria della nullità è eccessiva (FSN). Non c'è alcuna ragione di duplicare l'articolo 11 capoverso 2 CO con una norma non coordinata riferita alle dichiarazioni di volontà (Unil).

Numero 2

L'indicazione «non chiara» delle parti all'atto o del rapporto di rappresentanza – anche ove questo vizio non abbia conseguenze materiali – è eccessivamente formalistica (FSN).

Numero 3

Dato che vanno evitate le sanzioni eccessivamente rigide, la nullità dell'atto pubblico deve essere e rimanere l'*ultima ratio*. Inoltre c'è da aggiungere che l'atto non si realizza se le disposizioni sulla procedura di documentazione e sull'unitarietà dell'atto pubblico contenute in questa legge «ont été *gravement* violées *ou ne peuvent pas être réparées*» (sono state gravemente violate o non possono essere riparate) (Uni NE).

La parola «e» deve essere sostituita con «oppure», in quanto la violazione delle citate disposizioni rappresenta di per sé un motivo di nullità (AG).

4.14 Riconoscimento dell'atto (art. 55*m*)

Approvazione

La normativa proposta è accolta (AG, BL, LU, OW; PEV, PS; economiesuisse, FSA, USC, USS, USAM, SV, Uni LU, Uni NE).

Accoglimento espresso inoltre da: Vischer.

Sebbene la disposizione venga respinta dalla *Chambre vaudoise des arts et métiers* facendo riferimento alla prassi del Tribunale federale, si può accettare che la libera circolazione degli atti pubblici valga anche nel caso dei negozi giuridici inerenti diritti immobiliari (USAM).

Le argomentazioni contro la libera circolazione degli atti pubblici per quanto riguarda i negozi concernenti i fondi non sono giustificate

I motivi addotti a favore dell'estensione della libera circolazione intercantonale degli atti pubblici ai negozi giuridici inerenti diritti immobiliari sono convincenti ed è giusto lasciar cadere il principio protezionistico (OW). Il riconoscimento intercantonale («libera circolazione») dell'atto pubblico merita approvazione anzi, se non riferito a transazioni immobiliari, è già oggi ampiamente accettato. Tuttavia, la libera circolazione (*locus regit actum*) è giustificata anche per le transazioni immobiliari, soprattutto considerato che essa risponde al principio della libera scelta del luogo di stipulazione sancito dal diritto federale e che non esiste alcun motivo convincente a favore dell'«innalzamento di barriere» tra Cantoni. Nel 1987 il Tribunale federale aveva in verità concesso ai Cantoni di riservare ai pubblici ufficiali rogatori locali il potere di celebrare atti pubblici nel caso dei negozi giuridici inerenti diritti immobiliari (TF 113 II 501 segg.). Questa prassi è però contraddetta dalla dottrina dominante e anche alcuni Tribunali cantonali, ad esempio il Tribunale d'appello del Cantone di Basilea-Campagna in ZBGR 2002, pag. 278 segg., non seguono tale giurisprudenza (Uni LU).

La resistenza alla libera circolazione degli atti pubblici nel settore delle transazioni immobiliari può essere dettata da un comprensibile spirito protezionistico, ma è giuridicamente infondata. L'argomentazione che i pubblici ufficiali rogatori «*hors-sol*» potrebbero operare nel campo immobiliare ignorando le peculiarità locali non convince, in quanto se ne dovrebbero comunque assumere le responsabilità. Anche contro la liberalizzazione del mercato degli avvocati sono state addotte argomentazioni significative, ma le preoccupazioni si sono rivelate infondate (Uni NE).

Vantaggi derivanti dalla promozione della concorrenza

Nell'attuale contesto di mobilità della popolazione e di attività economiche ad ampio raggio, la circolazione assolutamente libera degli atti pubblici è senz'altro opportuna. La clientela potrà svolgere i propri adempimenti presso un unico notaio, anche quando tali adempimenti riguardano immobili situati in più Cantoni. Una sana concorrenza tra i vari notariati cantonali produrrà anche un graduale allineamento degli emolumenti notarili, che in parte sono assolutamente sproporzionati (BL).

L'introduzione della libera circolazione degli atti pubblici anche nel campo delle transazioni immobiliari rafforza la concorrenza, che è senz'altro auspicabile (economiesuisse), contribuisce alla semplificazione e dà alle parti una possibilità di scelta (LU). La gestione centralizzata del patrimonio immobiliare e dei diritti reali che richiedono la forma dell'atto pubblico ne viene notevolmente facilitata (economiesuisse).

Il modello della legge sulla fusione

Già oggi, per il contratto di trasferimento di patrimonio, il diritto federale prevede, all'articolo 70 capoverso 2 della legge sulla fusione (LFus; RS 221.301), che è sufficiente un unico atto pubblico anche quando i fondi sono situati in più Cantoni (Uni LU).

> Nell'ambito del registro di commercio, la libera circolazione degli atti pubblici funziona ormai da tempo in modo eccellente. Sin dall'emanazione della legge sulla fusione, gli uffici del registro fondiario effettuano passaggi di proprietà sulla base di atti fuori Cantone relativi a trasferimenti di patrimonio. Gli atti redatti in altri Cantoni producono inoltre variazioni del registro fondiario anche nel caso dei contratti successori (Vischer).

Il problema del doppio atto pubblico

Il fine della libera circolazione degli atti pubblici qui proposta è in primo luogo quello di eliminare il problema del doppio atto pubblico necessario in alcuni Cantoni quando si trasferiscono terreni in connessione con altri negozi giuridici che richiedono l'atto pubblico, ad esempio le convenzioni matrimoniali o i conferimenti in natura nel diritto societario (FSA).

> L'attuale, restrittiva prassi rende più difficoltosa l'esecuzione delle transazioni immobiliari, segnatamente ove i trasferimenti di proprietà di immobili situati in diversi

Cantoni debbano essere perfezionati mediante prestazioni simultanee che prevedono cioè il pagamento contro l'iscrizione nel registro fondiario/il trapasso di proprietà. In questi casi, l'attuale assenza della libera circolazione degli atti pubblici ostacola il diritto federale materiale (Vischer).

Accesso in forma elettronica al registro fondiario

Nel registro di commercio è attualmente in funzione un'ottima piattaforma che consente al notaio di richiamare in modo efficiente ed economico molte delle informazioni, relative a società presenti su tutto il territorio svizzero, che sono necessarie per la celebrazione di un atto pubblico. Tuttavia, se un pubblico ufficiale intendesse avvalersi della proposta della libera circolazione degli atti pubblici, dovrebbe disporre di un accesso illimitato e permanente, in forma elettronica, a pressoché tutti gli uffici del registro fondiario in Svizzera, analogamente a quanto già accade con il registro di commercio (Vischer).

Astensione

La questione trattata è, di fatto, di natura più politica che giuridica (FNS).

La Camera dei notai del Cantone di Basilea-Città presume che la proposta di liberalizzazione sia valutata dai propri membri in modo diverso e rinuncia quindi a esprimere un parere favorevole o contrario. Tuttavia, se fosse introdotta la libera circolazione degli atti pubblici, si dovrebbero prendere in considerazione alcune condizioni quadro; in particolare, l'accesso diretto in forma elettronica ai dati del registro fondiario non dovrebbe essere riservato ai pubblici ufficiali rogatori cantonali, ma concesso, su richiesta, anche a quelli di altri Cantoni (NBS).

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, GR, JU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH; PPD, PLR, UDC; FSN, Uni BE, Uni GE, Unil, SSURF).

Rigetto espresso inoltre da: BN, BNV, CNN, CP, FRI, Häusermann, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, WNV.

La proposta potrebbe essere approvata solo nell'ambito di una legge federale sulla celebrazione degli atti pubblici (BE, BS).

Sostanzialmente, la libera circolazione degli atti pubblici nel campo dei negozi giuridici inerenti diritti immobiliari e una corrispondente apertura delle barriere tra Cantoni sono meritevoli di approvazione. Tuttavia, una tale modifica del diritto vigente non può essere attuata in maniera isolata, nell'ambito della presente modifica di legge concernente la celebrazione degli atti pubblici, ma deve avvenire nel contesto di una riorganizzazione complessiva delle condizioni quadro di diritto federale concernenti il notariato (Häusermann). Per far sì che in Svizzera non si produca un pericoloso livellamento verso il basso della qualità degli atti pubblici, il riconoscimento generalizzato degli atti redatti fuori Cantone dovrà avvenire solo previo innalzamento dello standard formativo dei pubblici ufficiali rogatori di tutti i Cantoni al livello dei Cantoni di Basilea-Città, Ginevra, Berna e altri Cantoni comparabili (NPBS).

Fatto salvo l'obbligo di escludere per il momento le questioni riguardanti il registro fondiario, alla disposizione va aggiunta un secondo periodo: «L'autorità competente del Cantone in cui viene celebrato l'atto pubblico certifica, su richiesta, la competenza del pubblico ufficiale rogatore e il rispetto delle prescrizioni procedurali» (SG).

Approvazione della giurisprudenza del Tribunale federale

Il Tribunale federale ha confermato, adducendo valide motivazioni, perché la libera circolazione degli atti pubblici vada respinta (NW, SZ, TG, ZG, ZH; PLR; FSN, Uni GE). La tutela delle parti contro la redazione di negozi giuridici poco precisi, poco chiari e contrari alle condizioni locali deve essere considerata più importante della libera circolazione degli atti pubblici in tutta la Svizzera (GR, NW). L'introduzione della libera circolazione anche nel

campo dei negozi concernenti i fondi è la conseguenza di una posizione estrema della dottrina (Uni BE).

Giurisdizione volontaria

In questo caso non si tratta di libertà di contrarre ma di un atto di volontaria giurisdizione. In quest'ambito, le parti hanno scarso diritto di scegliere sia il pubblico ufficiale che il giudice (VD, VS). Di conseguenza si deve prevedere una soluzione conforme all'articolo 29 capoverso 4 CPC, in base al quale per i negozi della giurisdizione volontaria relativi a diritti su fondi è obbligatoriamente competente il tribunale – e di conseguenza anche il pubblico ufficiale – del luogo nel cui registro fondiario il fondo è o dovrebbe essere iscritto (VS; Uni BE).

Differenze tra Cantoni per quanto riguarda le transazioni immobiliari e il registro fondiario

Nonostante la regolamentazione federale del diritto del registro fondiario, nella prassi si riscontrano molte differenze tra Cantone e Cantone, il che vanifica il presupposto più importante per un riconoscimento reciproco degli atti (BS, JU, NE; SSURF). Ad esempio, nella costituzione di un diritto di pegno, in mancanza di prescrizioni a livello federale, si dovrà verificare a seconda del Cantone se il creditore debba partecipare o meno alla celebrazione dell'atto. Inoltre, è diversa da Cantone a Cantone la prassi relativa alla pattuizione del diritto di subentrare. Alcuni Cantoni vi rinunciano del tutto e i loro registri fondiari in forma elettronica non prevedono alcuna iscrizione in tal senso (BS; SSURF). Dato che nei negozi giuridici inerenti diritti immobiliari è imprescindibile disporre di buone conoscenze delle peculiarità locali riguardanti il registro fondiario e la contrattistica immobiliare, la celebrazione degli atti pubblici nelle transazioni immobiliari deve essere curata obbligatoriamente da un notaio pratico del luogo (PPD).

Nella contrattistica immobiliare sono rilevanti, oltre alle disposizioni di diritto privato, anche norme di diritto pubblico cantonale, segnatamente quelle concernenti il diritto delle costruzioni e il diritto tributario, nonché la pianificazione del territorio. Una conoscenza insufficiente del diritto cantonale da parte dei notai esterni al Cantone comporterebbe una minor qualità dell'atto pubblico (FR, GE, JU, NW, SH, SO; Uni BE, Uni GE). Solo i pubblici ufficiali rogatori cantonali conoscono a fondo il diritto delle costruzioni e i diritti reali cantonali e di consegenza le particolarità locali (UDC). Nessun pubblico ufficiale è in grado di padroneggiare tutti e 26 gli ordinamenti giuridici cantonali (GE; Unil); l'inadeguatezza delle istanze presentate da notai fuori Cantone determina incertezza giuridica a causa dei maggiori costi e dei rigetti cui vanno incontro (GE). Anche l'ufficiale del registro fondiario ha difficoltà a valutare la correttezza di una norma emanata in un altro Cantone (TI).

Per le transazioni immobiliari è indispensabile un'eccellente conoscenza delle autorità competenti, cosa non garantita nel caso di pubblici ufficiali rogatori fuori Cantone (JU).

> Di norma, considerati i diversi ordinamenti giuridici cantonali, si devono interpellare due notai, con conseguenti maggiori costi per le parti all'atto: il pubblico ufficiale rogatore del Cantone in cui si celebra l'atto e il notaio del luogo ove si trova l'oggetto (CNN).

Consulenza e informazioni giuridiche

La circolazione assolutamente libera degli atti pubblici porta a distorsioni della concorrenza e a sovvenzionamenti trasversali tra notai privati e pubblici. Questo perché il notariato latino non si limita a celebrare l'atto pubblico, ma fornisce anche un ampio servizio di consulenza – servizio che non potrebbe più essere prestato, o quasi, data la pressione finanziaria esercitata dai notai pubblici; la semplice celebrazione di un atto pubblico può infatti essere offerta a un prezzo decisamente più vantaggioso se prescinde da eventuali consulenze. E anche l'obbligo di fornire informazioni giuridiche (art. 55*e* AP tit. fin. CC) non cambia questa realtà. C'è il rischio che con la libera circolazione degli atti pubblici il notariato latino passi decisamente in secondo piano (BE). Dato che l'obbligo di fornire informazioni giuridiche secondo l'articolo 55*e* AP tit. fin. CC non comprende consulenze notarili, ma non presuppone un livello formativo elevato e in particolare nessuna formazione accademica, i requisiti professionali richiesti in Svizzera ai pubblici ufficiali rogatori si abbasserebbero al livello dei

Cantoni che prevedono per i pubblici ufficiali la formazione di livello più basso (BS). In ogni caso, le parti che ricevono dal pubblico ufficiale solo informazioni (giuridiche) anziché una consulenza completa vengono protette in modo inammissibilmente meno efficace (GE). Il pubblico ufficiale di un altro Cantone non sarà in grado – o quasi – di adempiere all'obbligo di fornire informazioni giuridiche a causa delle conoscenze insufficienti o di seconda mano (Uni GE) acquisite sulla legislazione edilizia e fiscale cantonale e comunale e sull'organizzazione del registro fondiario (NW, SG, SH, TI, VD, VS, ZH; FSN, Unil). Il maggior rischio che deriva da informazioni giuridiche inadeguate penalizza il cittadino medio che necessita di consulenza legale, ma quasi affatto l'esperto di questioni immobiliari (Unil). Chiarimenti e pareri sono carenti se manca la conoscenza delle condizioni locali. È evidente che il radicamento locale è importante, in particolare nei Cantoni con normative diverse da luogo a luogo in materia di diritti reali. Il pubblico ufficiale che non vive in una data regione non conosce, ad esempio, le peculiarità di tale regione in materia di diritto reale e di registro fondiario e se non si conoscono queste peculiarità regionali, non si possono comprendere certe caratteristiche del diritto del registro fondiario di un dato Cantone, ad esempio istituti particolari quali i «Klobenrechte», i «Wegrodel» (obbligo di manutenzione di vie o sentieri pubblici da parte dei privati) o i «Nachzahlungspflichten» (obbligo di versamento supplementare) (SZ). Nonostante esista un registro fondiario federale, le particolarità cantonali sono molte, segnatamente nel campo dei registri (ZH). Ad esempio, solo un pubblico ufficiale che conosce le condizioni regionali in materia di prezzi potrà capire se in un contratto c'è un'evidente sproporzione tra prestazione e controprestazione, tale da configurare un sopruso ai sensi dell'articolo 21 CO (SG).

> Il notariato latino non si limita a celebrare l'atto pubblico, ma fornisce anche un'ampia consulenza. E dato che la semplice celebrazione di un atto pubblico può essere offerta a tariffe più basse in un Cantone rispetto a un altro, la normativa proposta porterebbe a una grave distorsione della concorrenza e a sovvenzionamenti trasversali tra notai pubblici e privati (BN). Se le parti all'atto si rivolgono sistematicamente a notai pubblici, si troveranno costrette a procurarsi la necessaria consulenza – con il conseguente aggravio di costi – presso professionisti privati, ad esempio gli avvocati (BN, CNN). Quindi, i notai pubblici sono più convenienti solo a prima vista (CNN).

Notariato pubblico

Molti Cantoni della Svizzera centrale e nord-occidentale conoscono il notariato pubblico; in alcuni Cantoni, si ha unione personale tra il pubblico ufficiale rogatore e l'ufficiale del registro fondiario. Le conoscenze dei notai pubblici in materia di diritto e di fattispecie locali consentono loro di prestare consulenza e fornire informazioni giuridiche tagliate su misura per il Cantone di appartenenza (SG). La libera circolazione degli atti pubblici metterebbe a rischio l'attuale posizione di vantaggio del notariato pubblico – nessun attrito tra notaio e ufficiale del registro fondiario e quindi nessuna procedura di rigetto – e questa conseguenza non è auspicabile (SH, SZ). Se il pubblico ufficiale rogatore è nel contempo anche ufficiale del registro fondiario, praticamente ogni registrazione nel libro giornale porta alla definitiva iscrizione nel registro fondiario e non vi sono rigetti. Anche per questo motivo il Cantone Svitto vanta le tariffe notarili e del registro fondiario più basse di tutta la Svizzera. Questa certezza del diritto a favore del cliente si perderà con l'affermazione del principio della libera scelta del luogo di stipulazione e i rigetti dell'ufficiale del registro fondiario aumenteranno notevolmente (SZ). Nel Cantone di Turgovia, i soli competenti per la celebrazione degli atti pubblici relativi a negozi giuridici inerenti diritti immobiliari sono gli uffici del registro fondiario e i notariati. Questa limitazione della competenza concernente la celebrazione degli atti pubblici crea una solida certezza del diritto. Solo di rado gli uffici del registro fondiario si trovano a dover respingere le notificazioni di iscrizione per mancato adempimento dei presupposti necessari. Conseguentemente, anche l'autorità di vigilanza si trova a trattare molto più raramente ricorsi contro decisioni di rigetto. Il notariato pubblico ha dimostrato la propria validità (TG). Nel Cantone di Soletta solo i cancellieri dell'Ufficio dei giudici istruttori possono celebrare gli atti pubblici relativi ai negozi concernenti i fondi. La libera circolazione farà sì che tutti i pubblici ufficiali rogatori della Svizzera e anche i notai privati operanti nel Cantone di Soletta potranno rogare nel Cantone contratti relativi a fondi. C'è da temere che

l'efficiente notariato pubblico venga messo sotto pressione e, nel medio termine, possa addirittura essere abolito (SO).

Nel Cantone di Zurigo non si registra, nella prassi – contrariamente ai Cantoni con notariato latino – nessun rigetto di notifiche d'iscrizione nel registro fondiario supportate da atti pubblici celebrati da pubblici ufficiali cantonali. È una conseguenza della sinergia che si crea quando al notariato è annesso anche l'ufficio del registro fondiario (Inspektorat ZH).

Notariato privato

La normativa svantaggerebbe i pubblici ufficiali che esercitano la libera professione nel Cantone di Zugo rispetto ai notai privati di altri Cantoni (ZG).

Distorsioni della concorrenza

La normativa proposta comporta un'apertura a livello nazionale della concorrenza tra i notariati dei vari Cantoni. I notariati pubblici si porrebbero in diretta concorrenza con quello privato, mentre il diritto federale non garantirebbe gli strumenti necessari per una concorrenza efficace – si pensi ad esempio ai divieti di pubblicità cantonali e alle rigide prescrizioni sugli emolumenti. Dati i compiti loro imposti dal diritto cantonale, i singoli notariati non sarebbero in grado di adattarsi liberamente e adeguatamente al cambiamento del mercato immobiliare determinato dall'introduzione della libera circolazione degli atti pubblici. Di conseguenza, considerate le diverse condizioni quadro cantonali, questo porterebbe inevitabilmente a un'indesiderabile distorsione del mercato e della concorrenza, privilegiando o sfavorendo i singoli notariati a seconda della rispettiva legislazione cantonale. Con la normativa proposta si realizzerebbe un intervento di mercato tale da mettere a rischio la prestazione funzionale e completa dei servizi notarili e quindi l'interesse pubblico (Häusermann).

Vigilanza

L'applicazione del diritto cantonale in campo immobiliare verrebbe compromessa, in quanto i pubblici ufficiali rogatori di altri Cantoni non sono soggetti alla stessa vigilanza di quelli locali (GE). Ad esempio, un Vodese si dovrebbe rivolgere, per contestare un atto pubblico celebrato da un notaio del Cantone di Zugo, all'autorità di vigilanza di quel Cantone, cosa che renderebbe più difficoltosa la tutela giurisdizionale (VD). La frammentazione della vigilanza sui pubblici ufficiali rogatori nell'ambito delle transazioni immobiliari va evitata proprio per garantire l'alta qualità e la certezza del diritto (SZ).

Rischio di responsabilità

Esiste il pericolo che il rischio di responsabilità del Cantone aumenti perché i notai celebreranno atti pubblici relativi a transazioni immobiliari anche se non hanno dimestichezza con le condizioni, le peculiarità e gli usi locali (GR; FSN). Data la responsabilità del Cantone per i danni derivanti dalla tenuta del registro fondiario, prevista dall'articolo 955 CC, non è accettabile che un Cantone debba rispondere di una registrazione errata nel registro fondiario conseguente a un atto pubblico inadeguato celebrato in un altro Cantone (TG). Stante l'obbligo di celebrare l'atto pubblico, il pubblico ufficiale non potrà rifiutare alcuna domanda in tal senso, anche se non ha conoscenza del luogo e della lingua locali; di conseguenza, la qualità degli atti pubblici potrebbe diminuire, mentre aumenterebbero i contrasti in sede giuridica e le azioni di responsabilità (ZH).

Tariffe

In Svizzera, le tariffe cantonali per gli atti pubblici variano molto; la libera circolazione intercantonale degli atti pubblici porterebbe a un indesiderabile turismo dell'atto pubblico (AR, FR, JU, TG), mentre si ricorrerebbe sempre più spesso ai pubblici ufficiali rogatori dei Cantoni che praticano le tariffe più basse (NW). I Cantoni potrebbero trovarsi costretti ad adeguare le loro tariffe (FR). La concentrazione delle celebrazioni di atti pubblici presso le cancellerie è conveniente per le parti all'atto (SO).

Nel caso delle transazioni immobiliari, di norma più costose, c'è da temere che i profani sarebbero indotti a far celebrare i relativi atti pubblici fuori Cantone, presso notai che praticano tariffe più basse. Questo, in ultima analisi, metterebbe a rischio il sistema delle tariffe sociali praticato in molti Cantoni, ad esempio in quello di Basilea-Città. Infatti queste tariffe sono strutturate, nell'interesse del pubblico meno abbiente, in modo tale che le certificazioni e in genere gli atti pubblici di esiguo valore non possono essere messi in conto a tariffa piena, ma la perdita può essere compensata nel tempo, o deve esserlo per raggiungere un equilibrio, con le tariffe notarili più remunerative applicate per atti pubblici relativi a transazioni di valore più alto. I falsi incentivi forniti da una libera circolazione intercantonale degli atti pubblici troppo precoce farebbero sì che ai Cantoni con prestazioni di maggiore qualità e che praticano tariffe sociali rimarrebbero solo o soprattutto gli atti pubblici meno costosi, mentre molti negozi di maggior valore concernenti i fondi e a carattere compensativo passerebbero ad altri Cantoni con standard qualitativi e tariffe inferiori. Di conseguenza, con il tempo il sistema delle tariffe sociali diverrebbe insostenibile e la libera circolazione andrebbe quindi anche a discapito dei consumatori (NPBS).

Transazioni immobiliari intercantonali

Il principio della *lex rei sitae* non rende più complicate le transazioni immobiliari intercantonali. Anche quando, ad esempio, dei fondi richiedono – evento decisamente singolare – la celebrazione contestuale di atti pubblici in Cantoni diversi, tali atti pubblici possono senza problemi, a determinate condizioni, essere celebrati e iscritti nei registri fondiari da più pubblici ufficiali rogatori. Questo non comporta alcun rischio di elusione del diritto federale e non produce alcun conflitto di competenze negativo (SZ). Le transazioni immobiliari intercantonali non vengono ostacolate né eluse, in quanto di regola esistono accordi con i Cantoni confinanti per il caso – raro – di contratti riguardanti fondi situati in più Cantoni (TG).

Le transazioni immobiliari intercantonali in ambito «privato» sono di portata modesta e di solito riguardano fondi adiacenti. Se necessario, spetterà ai Cantoni interessati adottare una normativa in merito (WNV).

Centralizzazione del notariato e standardizzazione delle procedure

Lo spostamento delle celebrazioni di atti pubblici nei grandi centri potrebbe andare a discapito del notariato locale. Inoltre, le banche potrebbero sollecitare i loro clienti ad affidare tutte le operazioni ipotecarie al medesimo studio notarile (FR, JU), magari in un luogo distante, in una lingua sconosciuta e senza disporre di informazioni accurate sulle peculiarità locali (VD).

È rischioso abbandonare un sistema che indirettamente tutela i *«petites études notariales de campagne*» (piccoli studi notarili di campagna), tanto più che la clientela è soddisfatta del cosiddetto *service de proximité* (servizio di prossimità) (CNN).

Esiste il fondato dubbio che gli atti pubblici celebrati in sede locale possano essere vittime di procedure standardizzate (GR, VD), che andrebbero soprattutto a vantaggio delle grosse ditte immobiliari (VD). Si può presupporre che le parti contrattuali professionali si avvarrebbero di clausole preformulate sulla scelta del pubblico ufficiale, che l'acquirente non potrebbe che accettare (Unil).

Lingue nazionali

Il numero sempre maggiore di atti pubblici redatti in tutte le lingue nazionali, conseguenza della libera circolazione, comprometterebbe la chiarezza delle richieste di iscrizione e ne complicherebbe la verifica da parte degli uffici del registro fondiario (FR, NE). Non si potrebbe più imporre l'uso della lingua italiana per gli atti pubblici (TI).

Carico di lavoro

I problemi di ordine pratico legati alla libera circolazione si tradurrebbero in un aumento del carico di lavoro per gli uffici del registro fondiario e in tempi prolungati di gestione delle operazioni (NE). In seguito all'aumentato quantitativo di informazioni giuridiche impartite, di verifiche preliminari, ecc., l'impegno amministrativo profuso dagli uffici del registro fondiario aumenterebbe in modo massiccio (UR). In considerazione dell'obbligo di documentazione, si può prevedere che vi sarebbero molti rigetti conseguenti alle diverse opinioni giuridiche nutrite nei diversi Cantoni (AR).

Assistenza notarile

Nell'ambito delle transazioni immobiliari i pubblici ufficiali rogatori svolgono, nel luogo ove si trova l'oggetto, attività di assistenza per gli interessi del Cantone, ad esempio per l'incasso delle imposte sugli utili da sostanza immobiliare. Con l'introduzione della libera circolazione degli atti pubblici, questo tipo di assistenza non avrebbe più ragion d'essere (SZ).

Incompatibilità con la legge sulla fusione

La normativa proposta è incompatibile con l'articolo 70 capoverso 2 della legge sulla fusione (LFus), che regolamenta in modo univoco a livello nazionale la competenza locale per la celebrazione degli atti pubblici relativi a trasferimenti di patrimonio. In tal modo, la legge sulla fusione, entrata in vigore solo nel 2004, limita significativamente la libera scelta del luogo di stipulazione (Häusermann). La norma sopra citata afferma in pratica che in casi fondati è più adatto allo scopo un pubblico ufficiale locale (Inspektorat ZH). Il fatto che ora il legislatore federale voglia improvvisamente favorire la libera scelta nel campo dei negozi giuridici inerenti diritti immobiliari è incompatibile con tale disposizione, tanto più che non si intravvede alcuna intenzione di modificare l'articolo 70 capoverso 2 LFus (Häusermann).

Formazione minima

La libera circolazione degli atti pubblici farà sorgere il problema della formazione minima dei pubblici ufficiali rogatori. Mentre alcuni Cantoni richiedono la licenza in giurisprudenza o un master, la procedura adottata nel Cantone di Zurigo prevede una formazione consistente in tre anni di formazione commerciale o scuola media, un corso parziale di giurisprudenza nelle materie d'esame presso un'università svizzera, un'esperienza pratica di più anni e, dopo corsi di perfezionamento interni, un esame davanti alla commissione nominata dal Tribunale d'appello. I Cantoni che richiedono gli studi universitari si opporranno di certo al riconoscimento di atti pubblici celebrati nel Cantone di Zurigo; questo porterà inevitabilmente a una standardizzazione della formazione minima e quindi a una nuova ingerenza nelle competenze cantonali (ZH).

Accesso ai dati del registro fondiario

Di regola, i pubblici ufficiali rogatori possono accedere direttamente in forma elettronica ai dati del registro fondiario soltanto nel loro Cantone. Inoltre, dove il registro fondiario non è ancora informatizzato perché – cosa che vale in particolare per il Canton Vallese – continuano ad esistere le strutture del registro fondiario cantonale, ai pubblici ufficiali esterni manca gran parte delle conoscenze in merito a tali strutture (WNV).

4.15 Celebrazione degli atti pubblici in forma elettronica. Atti, esemplari e certificazioni in forma elettronica (art. 55*n*)

Approvazione

La normativa proposta è accolta (AG, BL, GR, LU, OW, SG, UR, VS, ZG, ZH; PPD, PLR, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USS, USAM, SV, Uni NE).

Accoglimento espresso inoltre da: BNV, Häusermann, Inspektorat ZH.

Introduzione dell'atto originale in forma elettronica

Si saluta con favore il fatto che l'introduzione illimitata dell'atto pubblico in forma elettronica sia indicata come possibilità e non come obbligo (BL, ZG) e che i notai possano continuare a scegliere liberamente la forma in cui presentare gli atti (BL; PLR).

Proposte di integrazione e modifica

Procedura di documentazione e requisito della firma

Manca una descrizione della procedura di documentazione in forma elettronica (GR). La procedura di documentazione elettronica deve fornire le stesse garanzie dell'atto pubblico in forma cartacea (VS). Non è chiaro se la disposizione riguardi anche gli atti su cui i contraenti devono obbligatoriamente apporre la propria firma, ad esempio le convenzioni matrimoniali (SH). Deve essere introdotto l'obbligo per le parti di firmare l'atto originale in forma elettronica (VS) o un meccanismo che, con riguardo alla certezza del diritto, rivesta la stessa funzione della firma dei contraenti (FNS).

> La popolazione non si è ancora familiarizzata con le firme elettroniche qualificate. Solo una piccola parte dispone di tale tipo di firma. Il diritto civile federale prevede tuttavia in molti casi – convenzioni matrimoniali, contratti successori e contratti di vitalizio – che le parti contraenti sottoscrivano l'atto. Questo aspetto necessita di regolamentazione (Inspektorat ZH).

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, JU, NW, SO, SZ, TG, TI, VD; PEV; USC, FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil, SSURF).

> Rigetto espresso inoltre da: BN, CNN, CP, Lehmann, NBS, NPPS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

Introduzione dell'atto originale in forma elettronica

L'introduzione dell'atto originale in forma elettronica non produce alcun vantaggio rispetto all'esemplare in forma elettronica e mette a rischio la certezza e la solidità del diritto (FSN).

Non è comprensibile come da una parte si voglia introdurre l'atto originale in forma elettronica con firma elettronica qualificata mentre dall'altra continuano a rimanere in vigore disposizioni che risalgono al 1907, segnatamente gli articoli 500–502 CC (Unil).

> I Cantoni devono decidere se intendono introdurre l'atto originale in forma elettronica e come vada gestito il passaggio dall'atto pubblico su carta all'atto pubblico elettronico (PLR VD).

Atto pubblico in forma esclusivamente elettronica e requisito della firma

La procedura di celebrazione degli atti in forma elettronica è complicata (SO). L'eventuale obbligo di presentazione e/o accettazione dei documenti solo in forma elettronica significherebbe una limitazione per il pubblico e dovrebbe quindi essere evitato (AR). La protezione dei consumatori viene messa seriamente a rischio (FNS).

C'è un certo scetticismo riguardo alla possibilità di valutazione, da parte del cliente del pubblico ufficiale, dell'importanza degli atti pubblici in forma esclusivamente elettronica visualizzati su uno schermo (NE).

> Con la firma dell'atto fisicamente presente e/o con l'apposizione delle sigle su tutte le sue pagine, l'importanza del negozio giuridico che si sta compiendo diviene evidente a tutte le parti, non solo a livello intellettuale ma anche «tattile» (Lehmann). L'atto originale in forma elettronica ha senso al massimo per la celebrazione di un atto pubblico di constatazione (attestazione notarile), per la quale è sufficiente, come per la certificazione elettronica di una copia elettronica del documento originale, la sottoscrizione del pubblico ufficiale mediante firma elettronica qualificata (WNV).

Sicurezza contro le falsificazioni

È importante riuscire a valutare se le falsificazioni dei documenti elettronici siano suscettibili di verificarsi più di frequente (Unil). Il diminuire, nel tempo, della sicurezza degli atti pubblici elettronici contro le falsificazioni è un punto a sfavore della celebrazione degli atti pubblici in tale forma (SO).

Capoverso 1

Questa disposizione, che lascia ai comuni la decisione sull'introduzione della celebrazione degli atti pubblici in forma elettronica, è inopportuna, in quanto potrebbe dare origine a una notevole distorsione della concorrenza (BE).

Capoverso 2

Il campo di applicazione del capoverso 2 non è chiaro e non prevede sanzioni, il che potrebbe causare incertezza giuridica (Unil).

4.16 Equivalenza delle forme (art. 55*o*)

Approvazione

La normativa proposta è accolta (AG, BL, GR, LU, OW, SG, SH, UR, VS, ZG, ZH; PPD, PLR, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USS, USAM, SV, Uni NE).

Accoglimento espresso inoltre da: BNV, Häusermann, Inspektorat ZH.

È coerente e giusto prevedere l'equivalenza giuridica tra atti pubblici elettronici e atti pubblici cartacei (ZH). È consigliabile la formulazione di una disposizione attinente alla produzione delle prove che preveda esplicitamente che nessuna forma possa prevalere sull'altra (UDC).

Capoverso 2

Questo capoverso appare funzionale in quanto specifica a quali autorità possono essere presentati gli atti pubblici in forma elettronica (NE).

Proposte di modifica

Capoverso 2

Per quanto riguarda le autorità estere che non riconoscono o non sono in grado di gestire gli atti svizzeri in forma elettronica è necessario che di tali atti venga predisposta la versione cartacea. Si dovrà stabilire per legge in quali casi si può pretendere l'esemplare su carta, chi deve predisporre gli atti cartacei e come ciò deve avvenire, ovvero chi è competente per la regolamentazione di questi problemi (FSA).

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, JU, NW, SO, SZ, TG, TI, VD; PEV; USC, FSN, SSV, Uni BE, Uni GE, Unil, SSURF).

Rigetto espresso inoltre da: BN, CNN, CP, Lehmann, NBS, NPPS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

Questa disposizione non è necessaria (NE), perché l'articolo 9 CC non presuppone necessariamente un supporto cartaceo. Inoltre i Cantoni possono già oggi prevedere un originale elettronico, senza che ci sia necessità di una specifica disposizione di diritto federale in tal senso (Unil).

4.17 Registro svizzero dei pubblici ufficiali rogatori (art. 55*p*)

Approvazione

La normativa proposta è accolta (BE, BL, GR, LU, NE, OW, SG, SH, UR, VS, ZH; PPD, PLR, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USS, USAM, FSN, SV, Uni NE).

Accoglimento espresso inoltre da: BNV, Häusermann, Inspektorat ZH.

Il registro nasce dalla disposizione già presente nell'articolo 55*a* tit. fin. CC e serve, come è necessario e opportuno, ad assicurare l'interoperabilità (FSN).

Proposte di integrazione e modifica

Densità normativa

Le questioni fondamentali, se si tratti di un registro pubblico e se l'iscrizione sia obbligatoria, vanno regolamentate per legge. In caso di risposta affermativa a queste domande, si dovranno altresì regolamentare la durata della custodia e la cancellazione (AG). Nella legge si dovrebbe menzionare, almeno in linea di principio, anche la vigilanza (GE). Manca una normativa sul diritto di accesso ai dati e sulla pubblicità delle iscrizioni. Si dovrebbe inoltre stabilire che si tratta di un registro in forma elettronica (ZH).

Delega dei compiti

La delega dei compiti ha una formulazione troppo ampia (GE, ZH). Inoltre, la norma deve essere integrata, poiché manca la precisazione degli obiettivi e dello scopo del registro (ZH). La disposizione non prescrive alcunché riguardo all'assunzione di questo compito (GE, ZH). Mancano inoltre indicazioni sul problema dell'eventuale responsabilità dell'organizzazione esterna all'amministrazione federale centrale (GE).

La disposizione deve contenere i criteri per la scelta di un'organizzazione esterna all'amministrazione federale centrale (GE). Deve essere precisato che tale organizzazione deve risultare «idonea» secondo il capoverso 2. Il registro dei pubblici ufficiali rogatori deve essere considerato come rientrante nella sfera sovrana e tutelato in quanto tale (FSN).

Costi

Si deve fare in modo che i costi del registro siano sostenuti dalla Confederazione stessa o dai pubblici ufficiali rogatori in quanto utenti, ma in nessun caso dai Cantoni (BE).

Capoverso 3

Va accolta con favore la disposizione in base alla quale per le prescrizioni tecniche e organizzative si deve sentire il parere dei Cantoni. Questo non deve però portare all'imposizione di ulteriori compiti non previsti dall'articolo 8 OAPuE (BE). Non basta che i Cantoni forniscano semplicemente il loro parere, al contrario le prescrizioni tecniche e organizzative e la definizione del modello di dati devono avvenire in collaborazione con i Cantoni (ZH). Occorre fare in modo che tra il notariato pubblico e quello latino non insorgano disparità. Si sollecita un chiarimento in proposito (FSN).

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, AR, BS, FR, GE, GL, JU, NW, SO, SZ, TG, TI, VD; PEV; USC, FNS, Uni BE, Uni GE, SSURF).

Rigetto espresso inoltre da: BN, CNN, CP, Lehmann, NBS, NPPS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

Costi

Nonostante il suo dettato, la normativa è suscettibile di far insorgere costi a carico dei Cantoni e va quindi respinta (VD).

Benefici

Nei Cantoni con notariato pubblico, le funzioni e i nominativi dei pubblici ufficiali rogatori sono reperibili nell'Annuario federale e/o possono essere richiamati elettronicamente. Nei Cantoni con notariato privato, i pubblici ufficiali rogatori sono riportati anche nell'elenco telefonico. Quindi, la loro ulteriore elencazione in un registro speciale non è di alcuna utilità (WNV).

Capoverso 2

La possibilità che la Confederazione trasferisca la tenuta del registro a offerenti privati esterni potrebbe creare problemi (NW) e va quindi respinta (ZG). Per poter garantire un sistema unitario valido per tutta la Svizzera, al quale poter accedere in tutti i Cantoni secondo i medesimi criteri e con gli stessi standard tecnici, dovrebbe essere la Confederazione a gestire sia il registro der pubblici ufficiali rogatori sia il sistema di custodia e registrazione degli atti pubblici in forma elettronica. Si tratta in entrambi i casi di compiti importantissimi, pubblici e sovrani, che devono essere svolti da organizzazoni statali (FSA).

4.18 Custodia e iscrizione (art. 55*q*)

Approvazione

La normativa proposta è accolta (AG, GR, LU, NE, OW, SG, SH, UR, VS, ZH; PPD, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USS, USAM, SV, Uni NE).

Accoglimento espresso inoltre da: BNV, Häusermann.

Vantaggi di una banca dati

È utile prevedere una struttura per la custodia degli atti in forma elettronica a livello nazionale che permetta ai Cantoni di adottare modalità di lavoro unitarie, ma soprattutto di praticare una ripartizione dei costi per lo sviluppo e il mantenimento di una struttura che deve necessariamente essere di alta qualità (NE). La custodia elettronica degli atti porterà enormi vantaggi ai notai, ai Cantoni e anche alla clientela, sia per la possibilità di risparmiare spazio (VS; economiesuisse) sia per gli effetti finanziari (NE).

Banca dati gestita dalla Confederazione

È ragionevole istituire una banca dati nazionale per la custodia degli atti pubblici in forma elettronica (AR), che permetta ai Cantoni di adottare modalità di lavoro unitarie, ma soprattutto di praticare una ripartizione dei costi per lo sviluppo e il mantenimento di un'infrastruttura che deve essere di alta qualità (LU). Data la diversificazione dei sistemi, i pubblici ufficiali rogatori sono rappresentati da una molteplicità di soggetti esperti a vari livelli in informatica (AR). Anche se la disposizione proposta costituisce un'ingerenza nell'attuale competenza dei Cantoni, la custodia e la registrazione degli atti pubblici sono compiti altamente sensibili, che vanno costantemente adeguati al progresso tecnico. Anche se la competenza rimanesse ai Cantoni, non si potrebbe prescindere dagli standard federali minimi e dall'unificazione delle norme tecniche, perché in caso contrario lo scambio intercantonale di atti pubblici in forma elettronica non potrebbe funzionare in maniera ineccepibile. Ma per quanto alcune direttive unitarie siano indispensabili, va favorito ai fini della semplificazione l'affidamento integrale di questi compiti altamente sensibili a un'unica organizzazione, vale a dire alla Confederazione (SH). Un'archiviazione centralizzata soddisferebbe l'esigenza di una maggiore trasparenza e prevedibilmente porterebbe a una maggiore efficienza (ZH). Proprio per motivi di efficienza è opportuno attribuire il sistema di custodia e registrazione all'ambito di competenza dell'Ufficio federale di Giustizia (LU).

Innegabili sarebbero i vantaggi della custodia degli atti pubblici in caso di abbandono dell'attività notarile e della conseguente assunzione del compito di celebrare gli atti pubblici da parte di altri pubblici ufficiali rogatori o dello stesso stato (NE).

Proprietà dei dati

La proprietà degli atti pubblici deve rimanere invariata. In tal modo viene garantito il potere di disporre in ogni momento degli atti stessi (NE).

Proposte di integrazione e modifica

Densità normativa

A titolo di precisazione e integrazione, nella legge vanno inserite disposizioni chiare riguardo al controllo dei dati e all'archiviazione, compresa quella definitiva, degli atti pubblici elettronici (ZH).

Centralizzazione

Un sistema centralizzato di custodia e registrazione degli atti pubblici elettronici deve prevedere una garanzia di sicurezza a lungo termine e una gestione unitaria degli atti (FR).

Se si consente la celebrazione in forma elettronica degli atti pubblici, va preferita in ogni caso una soluzione a livello federale, con un sistema informatico centrale e unitario, rispetto ad eventuali soluzioni cantonali individuali. Questo perché la soluzione federale contribuirebbe in maniera decisiva alla certezza del diritto nella comunicazione elettronica (AR).

Si invita il Consiglio federale a integrare l'avamprogetto con indicazioni dettagliate sui vantaggi e gli svantaggi delle banche dati decentrali o di una soluzione centralizzata (ZG).

Accesso

L'esistenza di una banca dati fa insorgere il problema della riservatezza dei dati (GE). Agli uffici incaricati dell'apertura di testamenti dovrebbe essere concesso un diritto di consultazione e di accesso (BS). Qualora si dovesse accordare alle autorità e ad eventuali terzi il diritto di consultazione e/o un accesso ampliato agli atti (BE), tale diritto dovrebbe essere regolamentato nella stessa legge (AG, BE) almeno nei punti essenziali (BE) e/o in maniera dettagliata (SZ) e chiara (LU).

Vanno chiarite le modalità giuridiche e tecniche di gestione degli atti elettronici da parte dei destinatari, ad esempio l'ufficio del registro di commercio e il registro fondiario (SH).

Capoverso 2, numero 2

Atto originale cartaceo vs. esemplare elettronico

Si pone la questione se con la registrazione dell'esemplare in forma elettronica l'atto originale su carta perda la propria fede pubblica (AG). Va chiarito che l'originale in forma cartacea conserva il carattere di documento di riferimento nonostante la registrazione dell'esemplare elettronico nel sistema (NE).

Campo di applicazione

Non è necessario estendere la disposizione a tutti gli esemplari elettronici degli atti e a tutte le certificazioni di copie e di firme (TG).

I testamenti pubblici devono essere esplicitamente esclusi, per il momento, dal campo di applicazione dei nuovi atti pubblici in forma elettronica. Con riferimento all'articolo 504 CC, c'è infatti da chiedersi quanto l'esistenza di un doppione dello stesso atto comprometterebbe l'efficienza dell'ufficio delle successioni (BS).

Va chiarito se la banca dati possa servire ad archiviare i documenti elettronici di tutti gli uffici o se i Cantoni debbano creare a tal fine un proprio archivio informatico adeguatamente sicuro (SH). Su questo punto le disposizioni non sono esaurienti (FSN).

> archiviare in un unico registro elettronico tutte le certificazioni che non si riferiscono al contenuto dei documenti è eccessivamente costoso e oltretutto poco sicuro sotto il profilo della protezione dei dati. Quindi, l'articolo 55*q* capoverso 2 numero 3 AP tit. fin. CC va cancellato (Inspektorat ZH).
>
> Si dovrebbe puntare a creare un registro centrale dei documenti per tutti gli uffici del registro fondiario e del registro di commercio. Non ha infatti alcun senso tenere un registro federale di tutti gli atti e gestire altri registri con lo stesso contenuto nei Cantoni, a beneficio degli uffici di cui sopra (BN). L'archiviazione dei documenti del registro fondiario è di competenza dei Cantoni (WNV).

Capoverso 3

Questo capoverso dovrebbe essere inserito come articolo 55*o* capoverso 3 e, ad esempio, riformulato come segue:

> «[3] In caso di contraddizioni tra gli atti pubblici in forma elettronica e gli atti pubblici in forma cartacea prevalgono gli atti pubblici in forma elettronica, a condizione che siano stati registrati e vengano custoditi in conformità con le disposizioni dell'articolo 55*q* tit. fin. CC» (LU).

Nuovo capoverso

L'articolo 55*q* AP tit. fin. CC va integrato con un capoverso 4 del seguente tenore:

> «[4] La valutazione archivistica degli atti in forma elettronica è effettuata congiuntamente da Confederazione e Cantoni. Per gli atti che, a parere della Confederazione, non sono da custodire ulteriormente è proposta l'archiviazione a cura dei Cantoni competenti» (LU).

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, BL, BS, GE, GL, JU, NW, SO, SZ, TG, TI, VD; PEV, PLR; USC, FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil, SSURF).

> Rigetto espresso inoltre da: BN, CNN, CP, Lehmann, NBS, NPPS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

Competenza della Confederazione e dei Cantoni

L'obbligo di depositare gli atti in forma elettronica in archivi elettronici va accolto in linea di massima con favore. L'archivio elettronico rappresenta un vero progresso ed è inoltre una conseguenza inevitabile dell'implementazione della comunicazione elettronica, quindi va appoggiato, a condizione che rimanga nell'ambito della sfera sovrana. È dubbio invece se la creazione di un archivio elettronico necessiti, in linea di massima, di una base legale (FSN).

Si pone la questione se questo progetto rappresenti un'inammissibile ingerenza nella sovranità cantonale (SSURF). Si contesta l'ammissibilità del progetto (VD). L'atto originale in forma elettronica trova una giustificazione solo ai fini dell'archiviazione (Unil). Dato che la custodia (FSN) e l'archiviazione degli atti cantonali e comunali (FSN) sono questioni che rientrano nel diritto cantonale, la Confederazione non può legiferare in merito (articolo 122 capoverso 1 Cost.) (Unil). Di conseguenza, c'è un'ingerenza nella competenza (SO) esclusiva (TI) dei Cantoni.

Un sistema del tipo proposto comporterebbe pericolose sovrapposizioni e pesanti conseguenze collaterali per le amministrazioni cantonali e comunali. Al caso, si presenterebbe la necessità di gestire più sistemi adeguatamente sicuri a seconda che l'archiviazione ricada o meno nell'ambito del progetto della Confederazione attualmente in discussione. Per questo motivo sarebbe preferibile che fossero gli stessi Cantoni a definire, in funzione dei loro archivi generali, il sistema tecnico informatico che ritengono più idoneo. Le norme tecniche emanate dalla Confederazione, infatti, non sono necessariamente compatibili con i sistemi di archiviazione cantonali (Unil).

Centralizzazione

Non vi è alcuna necessità di un sistema centrale di custodia degli atti pubblici in forma elettronica (AI). Una simile normativa non è comprensibile (BL, GE) e porta troppo lontano (TG). A differenza delle soluzioni cantonali, implementabili con un impegno finanziario contenuto, la centralizzazione genererebbe solo costi rilevanti (SO) e/o li farebbe lievitare (GE, TG). Una custodia centralizzata non è funzionale e non porterebbe a un miglioramento della trasparenza (FSN). La centralizzazione così come viene proposta con l'articolo 55*q* AP tit. fin. CC non è idonea sotto il profilo della sicurezza. Il decentramento è evidentemente da preferirsi (VD).

La soluzione proposta è poco coerente, in quanto solo gli atti pubblici in forma elettronica verrebbero archiviati a livello centrale, e non quelli cartacei (CNN, WNV). Questo non faciliterebbe la ricerca di un dato atto (CNN).

Aspetti finanziari

La costante manutenzione e cura di sistemi e software comporta dei costi (SZ). Sotto l'aspetto finanziario, una banca dati centrale degli atti pubblici, data la sua complessità informatica, potrebbe diventare un pozzo senza fondo, e quindi la sua creazione dovrebbe essere preventivamente giustificata da un reale fabbisogno (AR). Una manutenzione degli archivi elettronici atta ad assicurare la consultabilità dei dati nel corso dei secoli comporterebbe probabilmente una spesa enorme (Unil). Considerati i futuri sviluppi, la stima dei costi contenuta nel rapporto è riduttiva. Inoltre, tali costi non sono giustificati a fronte della limitata utilità del sistema (Unil).

Validità giuridica

Ci sono grosse perplessità sulla validità giuridica e sulla custodia (NW).

Capoverso 3

La soluzione proposta aumenta l'incertezza giuridica, in quanto cancella la differenza tra originale e copia (VD). La disposizione è poco comprensibile quando usa il termine «copia» intendendo in realtà «originale». La supposizione che ne deriva crea incertezza giuridica (Unil).

4.19 Requisiti tecnici (art. 55*r*)

Approvazione

La disposizione proposta è accolta (AG, BE, BL, GR, LU, NE, OW, SG, SH, UR, VS, ZG, ZH; PPD, PLR, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USS, USAM, FSN, SV, Uni NE).

Accoglimento espresso inoltre da: BNV, Häusermann, Inspektorat ZH.

L'oggetto della presente disposizione sembra rivestire grande importanza per gli sviluppi futuri che ne deriveranno per tutta la Svizzera (NE). La custodia illimitata e la garanzia dell'integrità degli atti pubblici in forma elettronica sono i problemi chiave da affrontare. Data la loro rilevanza e portata, tali questioni devono essere disciplinate a livello di legge (BE). L'integrità e l'autenticità degli atti pubblici in forma elettronica devono poter essere assolutamente garantite (PLR).

I timori circa la sicurezza di questi atti non sono maggiori di quelli nutriti in relazione agli atti redatti su supporto cartaceo, ma per lo meno, la perdita e la distruzione di documenti salvati su supporto elettronico sono improbabili (UDC).

Proposte di integrazione e modifica

La salvaguardia dei requisiti tecnici è indispensabile e importante. Occorre definire quanto prima tali requisiti e non modificarli continuamente (FSN).

Garantire il mantenimento della forza probatoria di un atto privato non è di norma compito dello Stato ma della parte interessata che dall'atto intende conseguire dei diritti. Vale pertanto la pena analizzare in quest'ottica il problema della durata di archiviazione. Sicuramente per quanto riguarda i registri deve essere prevista l'archiviazione permanente. Anche il vigente ordinamento giuridico attribuisce un'importanza centrale all'istituto del registro (FSN).

Consultazione dei Cantoni

È comprensibile che la Confederazione si limiti a disciplinare con legge i principi di base, per poi attuare con un'ordinanza le regolamentazioni tecniche specifiche. Non bisogna comunque lasciare carta bianca al governo federale, che nella successiva fase di

concretizzazione dei principi di legge deve invece consultare i Cantoni, seguendo il modello previsto dall'articolo 55*p* capoverso 3 AP tit. fin. CC (VS).

Misura di armonizzazione dei registri

L'esigenza di assicurare l'interoperabilità dei sistemi rende legalmente possibile estendere ai notai l'accesso elettronico a Infostar. Quest'apertura costituisce una misura di armonizzazione dei registri (FSN).

Regolamentazione dell'accesso

Occorre far presente che per i gestori dei registri dovrebbero far fede le disposizioni sull'accesso di cui all'articolo 11 capoverso 1 dell'Ordinanza sulla firma elettronica (OFiEle) (Uni NE).

Esigenze delle persone con disabilità

Per assicurare l'accesso privo di barriere agli atti pubblici in forma elettronica, occorre garantire che nei requisiti tecnici previsti dagli articoli 55*p*–55*r* AP tit. fin. CC siano contemplate sin dall'inizio le esigenze delle persone con disabilità per quanto attiene alla leggibilità dei documenti (EH).

Rigetto

La disposizione proposta è respinta (AI, AR, BS, FR, GE, GL, JU, NW, SO, SZ, TG, TI, VD; PEV; USC, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil, SSURF).

Rigetto espresso inoltre da: BN, CNN, CP, Lehmann, NBS, NPPS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

Leggibilità permanente

Il file deve essere aggiornato periodicamente per assicurare che rimanga leggibile. L'avamprogetto non definisce comunque limiti di tempo per la presunzione di veridicità di cui all'articolo 9 CC (Unil).

Oggi non vi è alcuna certezza al mondo che i documenti attestanti fatti giuridici possano essere archiviati digitalmente in maniera affidabile per tempi molto lunghi, ad esempio per generazioni, rimanendo comunque leggibili (Lehmann).

Sicurezza

Dal punto di vista tecnico, l'impiego di un sistema centralizzato comporta il rischio di intasamenti in caso di guasti (WNV). Il fatto che la sicurezza assoluta non possa essere garantita desta preoccupazione. L'idea che, su più larga scala, potrebbe eventualmente andare distrutta un'intera banca dati è inammissibile. Sarebbe interessante in questo contesto conoscere come altri Paesi affrontano questo problema, ad esempio nel caso del notariato francese. A quanto pare la Francia ha maturato solo esperienze positive con l'archiviazione elettronica (CNN).

4.20 Emolumenti (art. 55*s*)

Approvazione

La disposizione proposta è accolta (AG, GR, LU, OW, SG, SH, UR, VS, ZG, ZH; PPD, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USS, USAM, SV, Uni NE).

Accoglimento espresso inoltre da: BNV, Häusermann, Inspektorat ZH.

Proposte di integrazione, controllo e modifica

La disposizione è volta a determinare chi è tenuto a pagare gli emolumenti (BE) e se è eventualmente possibile addebitare l'importo ad altri (AG).

In merito all'importo degli emolumenti e all'eventuale possibilità di addebitarli alle parti, è necessario un chiarimento (AR, NE, NW). Se il governo federale si assume la piena

responsabilità, come reclamato da molti (BE), allora può anche coprire il rischio attraverso l'imposizione di corrispondenti emolumenti (BE).

Si presume che i Cantoni non debbano versare alcun emolumento per disporre nuovamente dei «propri» dati (BS; SSURF). Si dovrebbe rinunciare alla riscossione degli emolumenti almeno quando i Cantoni richiamano degli atti dal sistema federale per caricarli nei sistemi di archiviazione cantonali (LU).

Rigetto

La disposizione proposta è respinta (AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, NW, SO, SZ, TG, TI, VD; PEV; USC, FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil, SSURF).

> Rigetto espresso inoltre da: BN, CNN, CP, Lehmann, NBS, NPPS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

L'introduzione dell'atto pubblico in forma elettronica determina un inutile aumento degli emolumenti (SZ). Viene inoltre respinta la proposta di trasferimento alla Confederazione delle competenze in materia di disciplina degli emolumenti (TG).

4.21 Responsabilità (art. 55*t*)

Approvazione

La disposizione proposta è accolta (AG, BL, GR, NE, OW, SH, UR, VS, ZH; PPD, PLR, PS, UDC; economiesuisse, USS, USAM, SV, Uni NE).

> Accoglimento espresso inoltre da: BNV, Häusermann, Inspektorat ZH.

Proposte di integrazione, controllo e modifica

Visti i problemi tecnici legati alla realizzazione e alla gestione della banca dati elettronica e del registro dei pubblici ufficiali rogatori, sarebbe opportuno esprimere nei commenti delle considerazioni su questo punto (AG).

È necessario chiarire il rapporto esistente tra la responsabilità dei Cantoni nell'ambito della tenuta del registro fondiario, conformemente all'articolo 955 CC, e la norma proposta (BS).

Data l'importanza degli atti pubblici per la certezza del diritto e le relazioni giuridiche, è indispensabile la massima cura nell'utilizzo dei dati corrispondenti, essendo pertanto necessario prevedere una responsabilità oggettiva della Confederazione nei confronti dei dati da essa gestiti (FSA).

Nell'interesse della certezza del diritto e della fiducia nello stato di diritto, la Confederazione è tenuta a rispondere anche in caso di colpa lieve; si propone pertanto la seguente formulazione:

> «La Confederazione risponde dei danni causati deliberatamente o per negligenza» (SG).

Rigetto

La disposizione proposta è respinta (AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, SO, SZ, TG, TI, VD; PEV; FSA, USC, FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil, SSURF).

> Rigetto espresso inoltre da: BN, CNN, CP, Lehmann, NBS, NPPS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

La limitazione della responsabilità alla sola colpa grave è meno vantaggiosa per gli utenti (GE). Le relazioni giuridiche funzionano correttamente solo se i cittadini e le autorità possono fare affidamento sugli atti pubblici in circolazione, motivo per cui dovrebbe essere richiesta l'assunzione della piena responsabilità. A tal proposito occorre prevedere la responsabilità oggettiva in virtù dell'articolo 5, capoverso 1 LEF (BE).

La Confederazione è tenuta in linea di principio a rispondere di tutti i danni da essa causati in relazione alla celebrazione degli atti pubblici in forma elettronica (LU). L'esonero della

responsabilità per colpa lieve non sembra pertinente (NW), perché questa norma può in talune circostanze far sì che il danno venga sopportato da un soggetto privato coinvolto (BS).

Non è comprensibile come la Confederazione possa assumersi un compito tanto rischioso per poi sottrarsi – in contrasto con la legge sulla responsabilità del 1959 – a qualsiasi responsabilità per gli inevitabili errori e i danni conseguenti (Unil).

> I notai, pur essendo soggetti a un indubbio obbligo, non godono di questo privilegio. Bisogna rinunciare a una normativa di questo genere (NBS).

Allegato / Anhang / Annexe

Elenco dei partecipanti
Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu

Cantoni / Kantone / Cantons

AG Argovia / Aargau / Argovie

AI Appenzello Interno / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int.

AR Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext.

BE Berna / Bern / Berne

BL Basilea-Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne

BS Basilea-Città / Basel-Stadt / Bâle-Ville

FR Friburgo / Freiburg / Fribourg

GE Ginevra / Genf / Genève

GL Glarona / Glarus / Glaris

GR Grigioni / Graubünden / Grisons

JU Giura / Jura

LU Lucerna / Luzern / Lucerne

NE Neuchâtel / Neuenburg

NW Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald

OW Obvaldo/ Obwalden / Obwald

SG San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall

SH Sciaffusa / Schaffhausen / Schaffhouse

SO Soletta / Solothurn / Soleure

TG Turgovia / Thurgau / Thurgovie

TI Ticino / Tessin

UR Uri

VD Vaud / Waadt

VS Vallese / Wallis / Valais

ZG Zugo / Zug / Zoug

ZH Zurigo / Zürich / Zurich

Partiti politici / Parteien / Partis politiques

PPD	Partito popolare democratico svizzero
CVP	Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz
PDC	Parti démocrate-chrétien suisse
PCD	Partida cristiandemocrata svizra
PEV	Partito evangelico svizzero
EVP	Evangelische Volkspartei der Schweiz
PEV	Parti évangélique suisse

PEV	Partida evangelica de la Svizra
PLR	I Liberali
FDP	Die Liberalen
PLR	Les Libéraux-Radicaux
PLD	Ils Liberals
PS	Partito socialista svizzero
SP	Sozialdemokratische Partei der Schweiz
PS	Parti socialiste suisse
PS	Partida socialdemocrata da la Svizra
UDC	Unione Democratica di Centro
SVP	Schweizerische Volkspartei
UDC	Union Démocratique du Centre
PPS	Partida Populara Svizra

Associazioni mantello e altre organizzazioni interessate / Gesamtschweizerische Dachverbände e übrige interessierte Organisationen / Associations faîtières et autres organisations intéressées

economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses
FSA	Federazione Svizzera degli Avvocati
SAV	Schweizerischer Anwaltsverband
FSA	Fédération Suisse des Avocats
USC	Unione Svizzera dei Contadini
SBV	Schweizerischer Bauernverband
USP	Union Suisse des Paysans
USP	Uniun Purila Svizra
USS	Unione sindacale svizzera
SGB	Schweizerischer Gewerkschaftsbund
USS	Union syndicale suisse
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
SGV	Schweizerischer Gewerbeverband
USAM	Union suisse des arts et métiers
FSN	Federazione Svizzera dei Notai
SNV	Schweizerischer Notarenverband
FSN	Fédération Suisse des Notaires
FNS	Fondazione Notariato Svizzero
SSN	Stiftung Schweizerisches Notariat
FNS	Fondation Notariat Suisse
UCS	Unione delle città svizzere Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses
Uni BE	Università di Berna / Universität Bern / Université de Berne
Uni GE	Universitä di Ginevra / Universität Genf / Université de Genève

UniI	Università Losanna / Universität Lausanne / Université de Lausanne
Uni LU	Università di Lucerna / Universität Luzern / Université de Lucerne
Uni NE	Università di Neuchâtel / Universität Neuenburg / Université de Neuchâtel
SSURF	Società svizzera degli ufficiali del registro fondiario
VSGV	Verband Schweizerischer Grundbuchverwalter
SSCRF	Société suisse des conservateurs du registre foncier

Altri partecipanti / Übrige Teilnehmer / Autres participants

BN	Verband bernischer Notare
ANB	Association des notaires bernois
BNV	Bündner Notarenverband Associazione grigionese dei notai
CNN	Chambre des notaires neuchâtelois
CP	Centre Patronal
EH	Égalité Handicap
FRI	Fédération romande immobilière
Häusermann	Häusermann + Partner (M. Häusermann, Ch. Käser, E. M. Küffer, M. Gysi, B. Blum, C. Monnier, Th. J. Wenger, O. Reinhardt, Ch. Brügger), Bern
IGS	Ingenieur-Geometer Schweiz Ingénieurs-Géomètres Suisses Ingegneri-Geometri Svizzeri
Inspektorat ZH	Inspektorat für die Notariate, Grundbuch- und Konkursämter des Kantons Zürich
Lehmann	Beat Lehmann, Aarau
NBS	Notariatskammer Basel-Stadt
NPBS	Notariatsprüfungsbehörde Basel-Stadt
ONT	Ordine dei Notai del Cantone Ticino
PLR VD	PLR Les Libéraux-Radicaux Vaud
Vischer	Vischer AG (A. C. Albrecht, Ch. Brückner, S. Burckhardt, B. Christ, C. Cramer, Th. Gelzer, M. Kuster, M. Meier, R. M. Müller, M. H.P. Pfeifer, M. Staehelin), Basel
WNV	Walliser Notarenverband Association des Notaires Valaisans